

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE  
DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI  
D'OPERA**

La presente polizza è stipulata tra

**PROVINCIA DI ROVIGO**

e

---

Decorrenza ore 00.00 del 01/01/2010 (o ore 24.00 del 31/12/2009)  
Scadenza ore 00.00 del 01/01/2015 (o ore 24.00 del 31/12/2014)

## **SOMMARIO**

### **SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'**

- Art.1 Definizioni
- Art.2 Attività degli Assicurati e loro individuazione

### **SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE**

- Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art.2 Assicurazione presso diversi Assicuratori
- Art.3 Durata e proroga del contratto
- Art.4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- Art.5 Regolazione del premio
- Art.6 Recesso a seguito di sinistro
- Art.7 Modifiche dell'assicurazione
- Art.8 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
- Art.9 Oneri fiscali
- Art.10 Foro competente
- Art.11 Interpretazione del contratto
- Art.12 Obblighi in caso di sinistro
- Art.12 bis Gestione danni in franchigia
- Art.13 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
- Art.14 Coassicurazione e delega
- Art.15 Clausola Broker
- Art.16 Rinvio alle norme di legge
- Art.17 Diritto di rivalsa

### **SEZIONE 3 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

- Art.1 Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)
- Art.2 Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)
- Art.3 Malattie professionali
- Art.4 Esclusioni
- Art.5 Qualifica di terzo
- Art.6 Estensioni di garanzia
- Art.7 Gestione delle vertenze di danno e spese legali
- Art.8 Validità territoriale
- Art.9 Validità esclusiva norme dattiloscritte

### **SEZIONE 4 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO**

- Art.1 Massimali
- Art.2 Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti
- Art.3 Calcolo del premio

## SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

### Art. 1 - Definizioni

<b>Assicurazione:</b>	Il contratto di assicurazione
<b>Polizza:</b>	Il documento che prova l'assicurazione;
<b>Contraente:</b>	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato sul frontespizio della presente polizza.
<b>Assicurato:</b>	<p>La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Hanno la qualifica di Assicurato:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• l'Ente Contraente;</li><li>• tutte le persone fisiche dipendenti o non (per quanto concerne i non dipendenti, a titolo esemplificativo e non limitativo, si annoverano: lavoratori parasubordinati, stagisti, studenti, borsisti, lavoratori occasionali vari, guardie ecologiche, volontari protezione civile, persone a rapporto convenzionale etc.) dal Contraente di cui questo si avvalga ai fini delle proprie attività, ivi compresi amministratori, Presidente, Segretario Generale, Direttore Generale e/o comunque persone a cui vengono legittimamente delegate in nome e/o per conto dell'Ente funzioni di rappresentanza, volontari e collaboratori a qualsiasi titolo;</li><li>• le associazioni dopolavoristiche e ricreative o di volontariato ed i loro aderenti che espletano attività per conto dell'Ente e/o sulla base di Convenzioni;</li><li>• persone (compresi minori) in affido all'Amministrazione Provinciali, nonché i membri delle famiglie affidatarie e/o affidatari di minori in genere.</li><li>• i sorveglianti, animatori, e operatori in genere operanti nell'ambito di servizi amministrativi, sociali, assistenziali e/o ricreativi;</li><li>• bambini frequentati il nido, alunni/studenti di asili, alunni/studenti di scuole di ogni genere e grado gestite e/o di proprietà della Provincia e/o partecipanti di corsi di istruzione professionali e/o di centri di assistenza sociale per l'infanzia e per portatori di handicap gestiti dalla Provincia e/o di proprietà della Provincia;</li><li>• incaricati alla sorveglianza e/o operatori in genere di colonie, campeggi, colonie elioterapiche, campi solari, gite e assistenti domiciliari ad handicappati e anziani.</li><li>• Datore di Lavoro, Responsabili del servizio di protezione e sicurezza Committente, Responsabile dei lavori, Coordinatore in fase di progettazione e Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori in materia di sicurezza e salute, ai sensi del decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni;</li><li>• i dipendenti preposti al controllo e osservanza delle norme del decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;</li></ul>

<b>Società:</b>	l'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
<b>Broker:</b>	Marsh S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
<b>Premio:</b>	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
<b>Rischio:</b>	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
<b>Sinistro:</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>Indennizzo:</b>	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>Franchigia:</b>	la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
<b>Scoperto:</b>	la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
<b>Cose:</b>	sia gli oggetti materiali sia gli animali.
<b>Danno corporale:</b>	il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
<b>Danni materiali:</b>	il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa.
<b>Massimale per sinistro:</b>	la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
<b>Massimale per anno:</b>	la massima esposizione della Società per uno o più sinistri durante la medesima annualità assicurativa o periodo assicurativo.
<b>Annualità assicurativa o periodo assicurativo:</b>	il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
<b>Retribuzione annua lorda ai fini del conteggio del premio:</b>	per retribuzione annua lorda si intende la somma di : <ul style="list-style-type: none"> <li>• quanto al lordo delle ritenute previdenziali i dipendenti dell'Ente obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL e quelli non assicurati presso l'INAIL effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni;</li> <li>• gli emolumenti lordi versati dal Contraente ai <ul style="list-style-type: none"> <li>- ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (c.d. lavoro interinale)</li> <li>- ai collaboratori in forma coordinata e continuativa o collaboratori a progetto (Parasubordinati)</li> </ul> </li> </ul>

#### **Art. 2 – Attività degli Assicurati e loro individuazione**

La garanzia della presente polizza è operante per la responsabilità civile derivante agli Assicurati nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente o comunque svolte di fatto e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario. La presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore o altro degli Assicurati salve le esclusioni espressamente menzionate.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività, che possono essere anche svolte partecipando ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dagli Assicurati per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

Per l'individuazione degli Assicurati si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.

## SEZIONE 2    NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

### **Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

Il Contraente e gli Assicurati sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze di responsabilità Civile da loro sottoscritte precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

### **Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori**

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.

In deroga al disposto dell'Art.1910 C.C., si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto.

Il Contraente ha l'obbligo di prestare tale dichiarazione in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

### **Art. 3 - Durata e proroga del contratto**

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo con possibilità di rinnovo alla scadenza con espressa dichiarazione del contraente e previo accordo fra le parti, fermo comunque il rispetto delle disposizioni legislative in essere alla scadenza di polizza in materia di rinnovo dei contratti.

Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi tre mesi prima della suddetta scadenza

E' inoltre facoltà del Contraente, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.

### **Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 00.00 del giorno indicato in polizza ossia ore 00.00 del 01/01/2010 (o ore 24.00 del 31/12/2009) ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno

del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

#### **Art. 5 – Regolazione del premio**

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 4) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate / rimborsate nei 90 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

#### **Art. 6 - Recesso a seguito di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 180 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 180 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente.

In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

#### **Art. 7 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

#### **Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo certo (telex o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

#### **Art. 9 - Oneri fiscali**

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

#### **Art. 10 - Foro competente**

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

#### **Art. 11 - Interpretazione del contratto**

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato ed al Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

#### **Art. 12 – Obblighi in caso di sinistro**

Si prende atto che l'Ente provvederà alla segnalazione di sinistro determinatosi per responsabilità dell'Ente e per cui il terzo (danneggiato) ha richiesto il risarcimento all'Ente medesimo o ha promosso contro di questo l'azione, ovvero quei sinistri per cui sia iniziata procedura penale.

Il termine per la denuncia del sinistro è di 30 giorni.

Ai fini della garanzia RCO l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri mortali e quelli per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria a norma della Legge infortuni; in quest'ultimo caso il termine decorre dal giorno in cui l'Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta.

Del pari deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto o terzi nonché dall'Istituto Assicuratore Infortuni, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.

#### **Art. 12 bis -Gestione danni in franchigia**

La Società si impegna a liquidare al terzo danneggiato l'importo del danno al lordo di eventuali scoperti o franchigie contrattualmente previste, nonché liquidare anche i danni non superiori per valore agli scoperti o franchigie.

Ogni sei mesi dalla data di decorrenza del contratto, la Società si impegna a far pervenire alla Contraente tramite lettera raccomandata R/R l'elenco dei sinistri liquidati con indicazione degli importi in franchigia da recuperare allegando la copia delle quietanze sottoscritte dai danneggiati.

La Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso, così come risulta dalla documentazione probatoria, entro 60 giorni dalla richiesta scritta e documentata da parte della Società.

Qualora la polizza dovesse essere disdetta per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla Società in data successiva alla liquidazione di ogni singolo danno e la Contraente si impegna a provvedere al pagamento entro 30 giorni dalla richiesta.

#### **Art. 13 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio**

La Società, alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

#### **Art. 14 - Coassicurazione e delega**

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Marsh S.p.A. e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla .....; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dalla Marsh S.p.A. la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.

Queste ultime saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutte le comunicazioni, gli atti di gestione nonché ogni modificazione del contratto compiuti



dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato dall'Assicurato per il tramite della Marsh S.p.A. direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice.

#### **Art. 15 - Clausola Broker**

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio assicurativo Marsh S.p.A. in qualità di broker ai sensi della Legge 28.11.1984 n.792 e del D. Lgs. 209/2005 .

La Società riconosce, pertanto, che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dalla Marsh S.p.A.

La Società inoltre riconosce che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato, e riconosce che tale pagamento è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

#### **Art. 15a) – Clausola broker in presenza di Lloyd's Correspondent ( clausola alternativa )**

Con la sottoscrizione della presente polizza l'Assicurato/Contraente conferisce mandato alla società di brokeraggio Marsh S.p.A., (di seguito denominata Broker) di rappresentarlo ai fini della presente polizza:

Pertanto:

- a) Ogni comunicazione effettuata al Broker dal Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata al Contraente/Assicurato;
- b) Ogni comunicazione effettuata dal Broker del Contraente Assicurato al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata dal Contraente/Assicurato stesso.

I Sottoscrittori conferiscono mandato alla Società.....(di seguito nominata Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's) di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente polizza.

Pertanto :

- a) Ogni comunicazione effettuata al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata ai Sottoscrittori
- b) Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata dai Sottoscrittori

#### **Art. 16 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **ART 17) Diritto di rivalsa**

Ad integrazione di quanto previsto alla definizione di "Assicurati", si precisa che la Compagnia in caso di fatti o atti commessi con dolo o colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato delle persone la cui responsabilità è coperta nel citato punto, ha diritto di rivalsa nei confronti di questi ultimi per le somme che abbia dovuto pagare agli aventi diritto per la quota di responsabilità ad essi imputabile.

### SEZIONE 3 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

#### **Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere.

#### **Art. 2 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) a titolo di risarcimento quale civilmente responsabile per gli infortuni, le malattie professionali e i danni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o non dipendenti ed addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione.

Tale garanzia è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Tuttavia si conviene fra le parti che, non costituisce motivo di decadenza, la mancata o irregolare assicurazione presso l'INAIL del personale dell'Assicurato, in quanto ciò derivi da inattesa interpretazione delle norme di legge vigenti al riguardo. Resta inteso che ove sia stata avanzata richiesta di rivalsa da parte dell'INAIL per quanto da tale Istituto fosse liquidato all'infortunato o ai suoi aventi causa, la Compagnia risponderà nei limiti dei massimali di quanto dovuto dall'Assicurato.

Quanto suddetto, è operante anche nei confronti di apprendisti o personale in prova per brevi periodi, anche quando non esista ancora regolare denuncia degli stessi all'INAIL.

#### **Art. 3 – Malattie professionali**

La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato.

L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.

Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- A. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- B. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

#### **Art. 4 - Esclusioni**

Dall'assicurazione R.C.T. sono esclusi i danni:

1. da furto, eccettuato quelli conseguenti a furto perpetrato mediante l'utilizzazione di ponteggi eretti dall'Assicurato o dalle imprese di cui esso si avvalga per le sue attività, che invece sono ricompresi nell'assicurazione a condizione che il fatto sia stato oggetto di regolare denuncia alla competente autorità.
2. ricollegabili a rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità del titolo X del D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005-Nuovo Codice delle Assicurazioni Private, l'Assicurato sia tenuto

- all'assicurazione obbligatoria, nonché da impiego di aeromobili;
3. derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
  4. di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'asbesto o da qualsiasi sostanza contenute in qualsiasi forma o misura asbesto e dall'amianto;
  5. derivanti da campi elettromagnetici o da organismi/prodotti geneticamente modificati;
  6. di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a:
    - inquinamento lento e graduale, infiltrazione, contaminazione di acque, aria, terreni o colture;
    - interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua;
    - alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento;
  7. derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali e della responsabilità derivante all'Assicurato stesso dalla detenzione da parte dei V.V. U.U. di armi e relativo munizionamento;
  8. alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori oggetto dell'attività.

#### **Art. 5 – Qualifica di terzo**

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di "terzo" limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.

Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O. (Art.2 della presente Sezione). I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell'orario di lavoro o servizio oppure per i danni materiali sofferti durante il servizio.

Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.

#### **Art. 6 – Estensioni di garanzia**

A maggior chiarimento la garanzia s'intende estesa a:

1. La responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'Art.2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi, o ai suoi dipendenti o commessi, dai suoi dipendenti e commessi e da persone incaricate dall'assicurato, in relazione alla guida di veicoli e natanti anche a motore, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dall'Assicurato o allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante dalla proprietà, uso e detenzione di veicoli e natanti a motore non soggetti all'assicurazione obbligatoria, di tutte le strutture e le infrastrutture nonché macchinari, impianti ed attrezzature che la tecnica inerente all'attività svolta insegna e consiglia di usare e che gli Assicurati ritengono di adottare. La garanzia è operante anche quando il macchinario, gli impianti e attrezzature sono messi a disposizione di terzi ammessi nell'ambito di lavoro per specifiche attività, ed inoltre nel caso in cui siano condotti od azionati da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore purché abbiano compiuto il 16° anno di età;
2. La responsabilità civile derivante da danni a Terzi trasportati sui veicoli a motore di proprietà o

in uso all'Assicurato mentre circolano all'interno dei recinti degli stabilimenti, salvo quanto previsto dal titolo X del D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005-Nuovo Codice delle Assicurazioni Private.

3. Premesso che il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autovetture per danni da quest'ultimo subiti a causa di difetto di manutenzione e comunque per danni di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere.
4. La responsabilità civile derivante da proprietà o conduzione e/o uso, a qualsiasi titolo o destinazione, di fabbricati comprese tensostrutture, terreni e relativi impianti ed attrezzature (compresi ascensori, montacarichi, scale mobili, arredi e comunque attrezzature in genere) che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, da Terzi.  
L'assicurazione comprende i rischi attinenti alle antenne radiotelevisive, recinzioni in genere (anche in muratura),  
cancelli anche automatici, porte ad apertura elettronica, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti  
a giardini, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private.  
Sono compresi i danni causati da rigurgito di fogne e/o spargimento di acqua. La garanzia si intende operante  
indipendentemente dallo stato di conservazione o di stabilità degli immobili e fabbricati oggetto di copertura.
5. La responsabilità per danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico (ovvero in sosta nell'ambito delle suddette operazioni), ai veicoli di terzi e/o di dipendenti stazionanti nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi amministrative dell'Assicurato.
6. La responsabilità derivante all'Assicurato per i danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia (compresi veicoli) all'Assicurato, anche derivanti da carico e scarico di tali cose.
7. La responsabilità per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute
8. La responsabilità Civile personale dei dipendenti e non, nella loro qualifica di: "Datore di Lavoro"; "Responsabili del servizio di protezione e sicurezza" ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni; nonché nella loro qualità di "Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l'esecuzione dei lavori", ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
9. La responsabilità derivante da inquinamento improvviso ed accidentale di acqua, aria e suolo.
10. La responsabilità civile dell'Assicurato per i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei.
11. La responsabilità civile dell'Assicurato per danni da cedimento o franamento del terreno.
12. La responsabilità per danni causati da scavo, posa e reinterro di opere e installazioni in genere, sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi ma in tal caso limitatamente alla R.C. della committenza.
13. Si conviene che la garanzia della presente polizza comprende alla Responsabilità Civile dell'Assicurato/Contraente per danni a cose di Terzi, trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate, scaricate, traslate, ammainate, causati sia di fatto dall'Assicurato/Contraente e/o delle persone delle quali sia tenuto a rispondere, sia per guasti accidentali ai mezzi meccanici all'uopo impiegati. Qualora esista un concessionario del servizio rimozione veicoli, la garanzia opererà a secondo rischio rispetto alla polizza di RC di detto concessionario.
14. La garanzia comprende anche la responsabilità civile derivante all'assicurato:
  - dalla proprietà ed esercizio della rete fognaria, compresi i danni causati da spargimento di acqua solo se conseguenti a rottura di tubazioni e/o condutture e/o impianti;
15. Premesso che l'assicurato può appaltare ad altre imprese o persone, lavori e/o prestazioni attinenti l'attività svolta, si prende atto tra le parti che:

- sono compresi i danni causati a terzi da dette imprese e/o persone;
  - l'Assicurato e propri dipendenti, dette imprese e loro dipendenti e/o persone sono considerati terzi tra di loro;
  - la Società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti dell'appaltatore, solo se autorizzata dall'Assicurato.
16. L'Assicurazione si intende estesa alla responsabilità derivante all'assicurato in qualità civilmente responsabile ai sensi di legge per danni patrimoniali involontariamente cagionati a terzi utenti delle strutture in relazione al trattamento dei dati personali comuni o sensibili. La garanzia è operante per quanto è strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali del Contraente. La garanzia non vale per multe, ammende e sanzioni amministrative;
  17. La responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o manutenzione di parchi, giardini, boschi, piante, alberi, compresi i lavori di giardinaggio e/o potatura nonché l'uso di anticrittogamici e/o antiparassitari;
  18. La responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o gestione di giochi vari, per bambini sistemati in giardini, parchi pubblici e dovunque trovino adeguata sistemazione.
  19. La responsabilità civile per lesioni a persone nei casi di aggressione a scopo di rapina e/o atti violenti verificatesi negli uffici connessi a manifestazioni di natura sindacale e sociale;
  20. La responsabilità civile per i danni riportati dagli artisti, orchestrali e protagonisti sia alle cose che alla loro persona.
  21. La responsabilità civile derivante dalla proprietà e gestione di asili, scuole di ogni genere e grado, corsi di istruzione professionale, centri di assistenza sociale per l'infanzia e per portatori di handicap.
  22. La responsabilità civile per i danni derivanti dall'attività delle squadre anti - incendio organizzate e composte da dipendenti dell'assicurato;
  23. La responsabilità civile per i danni per i servizi, che la Provincia debba erogare, presso il domicilio degli assistiti con suo personale dipendente e/o collaboratori anche convenzionati;
  24. La responsabilità per danni cagionati alle cose nell'ambito di esecuzione dei lavori;

#### **Art. 7 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali**

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicurato, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante le fasi delle indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il pubblico ministero abbia già, in quel momento, deciso per la richiesta del rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'Art.1917 C.C.

In caso di presenza o inserimento in polizza di franchigia fissa o aggregata, si precisa che gli importi relativi alle spese per legali e/o tecnici a difesa del contraente e/o assicurato non rientrano nella suddetta eventuale franchigia.

La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quando questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa o la Società non si sia fatta parte diligente nella nomina in tempi utili di tali soggetti.

In tale ipotesi la Società non farà ricadere direttamente sull'Assicurato, né indirettamente sulla situazione sinistri, tali spese determinate dalla propria mancata diligenza.

#### **Art. 8 – Validità territoriale**

La presente assicurazione ha validità nel mondo intero.

**Art. 9 - Validità esclusiva delle norme dattiloscritte**

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

## SEZIONE 4 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

### Art. 1 – Massimali

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

<b>Responsabilità Civile verso Terzi</b>	€ 3.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di
	€ 3.000.000,00 per ogni persona
	€ 3.000.000,00 per danni a cose
<b>Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro</b>	€ 3.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di
	€ 1.000.000,00 per persona

Resta convenuto fra le parti che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l'esposizione globale della Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali sopra indicati.

### Art. 2 – Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti

La Società, nei limiti dei massimali di cui all'Art.1, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sottoriportate con l'applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti.

<b>Garanzia</b>	<b>Limiti di risarcimento</b>	<b>Scoperto e/o franchigia</b>
Ogni e qualsiasi danno	I massimali RCT/O di polizza	€ 500,00 per sinistro
Danno biologico	I massimali R.C.O. di polizza	€ 500,00 per sinistro
Malattie professionali	I massimali R.C.O. di polizza	€ 500,00 per sinistro
Interruzioni e sospensioni di attività	€ 1.500.000,00 per sinistro	€ 500,00 per sinistro
Danni da furto	massimo € 50.000,00 per periodo assicurativo	€ 500,00 per sinistro
Danni a mezzi di trasporto	€ 500.000,00 per sinistro e periodo assicurativo	€ 500,00 per sinistro
Danni a cose in consegna e custodia	€ 250.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	€ 500,00 per sinistro
Danni da incendio	€ 1.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	€ 500,00 per sinistro
Danni da rimozione veicoli	€ 100.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	€ 500,00 per sinistro
Danni da inquinamento accidentale	€ 500.000,00 per sinistro	€ 500,00 per sinistro
Danni a condutture ed impianti sotterranei	€ 500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	€ 500,00 per sinistro
Danni da cedimento e franamento del terreno	€ 1.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	€ 500,00 per sinistro
Danni riportati da artisti, orchestrali e protagonisti	€ 300.000,00 per sinistro e per anno	€ 500,00 per sinistro

### Art. 3 – Calcolo del premio

Il premio anticipato dovuto dalla Contraente viene così calcolato:

Retribuzione annua lorda	Tasso finito pro-mille	Premio finito anticipato
€ 10.000.000,00	.....‰	€.....

		.
--	--	---

Scomposizione del premio

Premio annuo imponibile	€..... ...
Imposte	€..... ...
TOTALE	€

Rimane convenuto tra le parti che la regolazione premio da effettuarsi a norma dell' Art.5 Sezione 2 della presente polizza verrà calcolata sulla base del tasso finito espresso nel presente articolo.



**SCHEDA OFFERTA  
 PROGETTO ASSICURATIVO RCT/O**

Retribuzione annua lorda	Tasso finito pro-mille	Premio finito anticipato
€ 10.000.000,00	.....‰ (in lettere _____)	€..... (in lettere _____)

Scomposizione del premio

Premio annuo imponibile	€..... (in lettere .....)
Tasse	€.....
<b>TOTALE ANNUO LORDO</b>	€..... (in lettere .....)

**RIPARTO DI COASSICURAZIONE**

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate:

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

LA SOCIETA'

\_\_\_\_\_  
 (Timbro e firma)

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA  
RESPONSABILITA' PATRIMONIALE  
DELLE SOCIETA' E DEGLI ENTI PUBBLICI**

Responsabilità Civile Verso Terzi

stipulata tra la

PROVINCIA DI ROVIGO

e

la Spettabile

---

Effetto: ore 00 del 01/01/2010 (o ore 24 del 31/12/2009)  
Scadenza: ore 00 del 01/01/2015 (o ore 24 del 31/12/2014)  
Durata: 5 anni  
Scadenza rate annuali: 01/01 (o 24/12)

**SCHEMA DI COPERTURA ALLEGATA AL CONTRATTO N°**

1.	<b><u>Assicuratori:</u></b>	
2.	<b><u>Contraente ed Assicurato:</u></b> PROVINCIA DI ROVIGO  <b><u>Attività dichiarata:</u></b> Amministrazione provinciale	
3.	<b><u>Periodo di Assicurazione:</u></b> dalle ore 00.00 del 01/01/2010 (o ore 24 del 31/12/2009) alle ore 00.00 del 01/01/2015 (o ore 24 del 31/12/2014)	
4.	4.1 <b><u>Massimale per ciascun sinistro</u></b> € 3.000.000,00  4.2 <b><u>Massimale aggregato annuo</u></b> € 5.000.000,00	
5.	<b><u>Franchigia per sinistro:</u></b> Nessuna franchigia	
6.	<b><u>Data di retroattività:</u></b> <b><u>31/12/2001</u></b>	
7.	<b><u>Clausola Broker:</u></b> 7.1 Broker: Marsh S.p.A.  7.2 Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's:	
8.	<b><u>Sottolimiti relativi alle Condizioni Aggiuntive alle estensioni di copertura alla responsabilità Civile Professionale per le attività tecniche.</u></b>	
	C) PERDITE PATRIMONIALI CONSEGUENTI AD INIDONEITA' DELL'OPERA	Massimale di polizza
	E) DANNI ALLE OPERE	Euro 2.000.000,00
	F) DANNI A MACCHINARI, ATTREZZATURE, MATERIALI O STRUMENTI DESTINATI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI	Massimale di polizza
9.	<b><u>Data della proposta di contratto:</u></b>	
10.	<b><u>Retribuzioni Lorde percepite da:</u></b> Direttore Generale e/o Segretario Generale Amministratori Dirigenti con ruolo tecnico o amministrativo; Dipendenti con posizioni organizzative ruolo tecnico o amministrativo;  <b><u>Retribuzioni lorde totali: Euro 2.500.000,00</u></b>  <b><u>Tasso di regolazione: .....da applicare alle retribuzioni lorde totali</u></b>	

## POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE

La presente Polizza è una Polizza di responsabilità nella forma "claims made". Ciò significa che la Polizza copre i sinistri notificati dall'Assicurato agli Assicuratori per la prima volta durante il periodo di validità della copertura.

### DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

<b>Assicuratori:</b>	L'Impresa di Assicurazione o i Sottoscrittori indicati al punto 1 della <b>Scheda di Copertura</b> .
<b>Assicurato:</b>	L'Ente pubblico o la Società Pubblica contraente indicata nella scheda di copertura.
<b>Assicurazione:</b>	Il contratto di Assicurazione.
<b>Attività dichiarata:</b>	Quanto indicato al punto 2 della <b>Scheda di Copertura</b> .
<b>Beni:</b>	Denaro, titoli, preziosi, merci, arredamento, macchinari ed attrezzature.
<b>Contraente:</b>	Il soggetto che stipula l'assicurazione indicato nella scheda di copertura.
<b>Danno:</b>	Qualsiasi pregiudizio suscettibile di valutazione economica, anche arrecato ad interessi legittimi.
<b>Danni Materiali:</b>	Il pregiudizio economico conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.
<b>Danni Corporali</b>	Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone, ivi compresi danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
<b>Indennizzo:</b>	La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro.
<b>Massimale:</b>	La massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro.
<b>Polizza:</b>	Il documento che prova l'assicurazione.
<b>Perdite Patrimoniali:</b>	Ogni danno immateriale (intendendosi per tale il danno subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali e Corporali) inclusi i danni patrimoniali e non patrimoniali.
<b>Premio:</b>	La somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori.
<b>Pubblica Amministrazione:</b>	Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
<b>Responsabilità Civile:</b>	La responsabilità che possa gravare personalmente sull'Assicurato nell'esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e ss. del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa
<b>Responsabilità Amministrativa:</b>	La responsabilità che incombe sull'Assicurato che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato un danno o perdite patrimoniali al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.
<b>Responsabilità Amministrativa -Contabile:</b>	La responsabilità che implica l'esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un Assicurato detto "agente contabile" ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.
<b>Retribuzioni Lorde:</b>	Ai fini del conteggio del premio quanto, al lordo delle ritenute previdenziali e/o fiscali, il Personale dipendente effettivamente riceve a compenso delle proprie prestazioni compresi altresì i compensi erogati agli Amministratori.
<b>Sinistro:</b>	Comunicazione scritta agli Assicuratori di un evento per il quale è prestata l'assicurazione

**CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE  
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

**Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano, unicamente in caso di dolo.

**Art. 2 - Altre assicurazioni**

Il Contraente deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

**Art. 3 - Pagamento del Premio**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 00 del giorno indicato al punto 3 della **Scheda di Copertura** se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

A parziale deroga dell'art. 1901 del C.C. le garanzie saranno valide anche se il Premio sarà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta Polizza.

Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

**Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

**Art. 5 - Variazione del rischio**

**A) Aggravamento del rischio**

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1898 C.C.).

**B) Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

**Art. 6 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro**

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto anche a mezzo telex o telefax, agli Assicuratori ai quali è assegnata la Polizza oppure al broker indicato in Polizza, entro 30 giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze:

- (a) ricevimento di informazione di garanzia;
- (b) formale richiesta di risarcimento Danni da parte del terzo danneggiato;

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 C.C.).

**Art. 7 - Facoltà bilaterale di recesso in caso di Sinistro**

Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, gli Assicuratori ed il Contraente possono recedere dall'Assicurazione, con preavviso di 180 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 180 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del contraente.

. In caso di recesso da parte degli Assicuratori, questi entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsano la parte di Premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

**Art. 8 - Durata e Cessazione del contratto**

L'Assicurazione cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti.

Se l'Assicurazione è stipulata per un periodo di più annualità sarà comunque facoltà delle parti di rescinderla al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 90 giorni prima della scadenza annuale.

È fatto comunque salvo l'obbligo degli Assicuratori di continuare il servizio alle condizioni e modalità di aggiudicazione/rinnovo fino a quando il Contraente non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto. Tale obbligo non potrà protrarsi oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto originario o dei relativi rinnovi.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di ripetizione del servizio ai sensi del D.Lgs. 163/2006.

**Art. 9 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

**Art. 10 - Foro competente**

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il Contraente.

**Art. 11 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**Art. 12 - Legittimazione**

Si prende atto che, nel caso il Contraente fosse un Ente della Pubblica Amministrazione, la presente Polizza viene stipulata dall'Ente esclusivamente nell'interesse proprio.

La Pubblica Amministrazione assume pertanto la veste di Contraente, ovvero della persona giuridica che stipula l'Assicurazione, adempie agli obblighi previsti dall'Assicurazione stessa, e di Assicurato e conseguentemente esercita tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto.

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE  
DELLA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

**Art. 13 – Oggetto dell'Assicurazione**

*A) Responsabilità civile patrimoniale verso terzi inclusi gli utenti ed i destinatari dei servizi*

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile e professionale, derivante all'Assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato anche in conseguenza di atti od omissioni commessi da soggetti dei quali o con i quali l'Assicurato debba rispondere, a fronte dell'esperimento dell'azione diretta promossa dai terzi danneggiati qualora, in base alle norme ed ai principi vigenti dell'ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità dell'Assicurato stesso.

Sono comprese nella garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.

Le garanzie di polizza s'intendono operanti fatta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge:

- il diritto di rivalsa spettante alla Contraente stessa ai sensi dell'art. 22 comma 2 del T. U. 3/1957,
- il diritto di surrogazione spettante all'Assicuratore ai sensi dell'art. 1916 c.c.,

nei confronti dei soggetti responsabili.

La surrogazione dell'Assicuratore nei confronti del personale in rapporto di dipendenza o di servizio con l'Assicurato è limitato agli atti od omissioni commessi con colpa grave o dolo.

**Art. 14 – Estensioni di copertura**

*A) Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi*

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite del Massimale annuale in aggregato indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo a carico dell'Assicurato.

*B) Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del Personale*

L'assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.

Per tali perdite, gli Assicuratori risponderanno nei limiti del Massimale di Polizza, indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo.

*C) Attività di rappresentanza*

L'Assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per gli incarichi, anche di carattere collegiale e/o commissariale, svolti da soggetti dal medesimo incaricati in rappresentanza dell'Assicurato stesso presso altri Enti.

*D) Perdite Patrimoniali per l'attività derivante dal Decreto Legislativo 81/2008 ( Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro )*

A condizione che i soggetti incaricati siano in possesso di legale qualifica e abbiano eseguito un idoneo corso richiesto dalla legge, la copertura, ferme le altre condizioni di polizza, è altresì operante per la responsabilità dell'Assicurato per le perdite patrimoniali derivanti da involontarie violazioni della normativa in materia d'igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia le responsabilità derivanti all'Assicurato per le attività svolte da soggetti dallo stesso incaricati per le funzioni di:

1. "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
2. "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

*E) Copertura sostituiti*

Nel caso di sostituzione temporanea o definitiva di soggetti incaricati dall'Assicurato, l'Assicurazione s'intende automaticamente operante per le attività svolte dai rispettivi sostituiti, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, dal momento del loro incarico.

*F) Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D.lgs 196/2003 e s.m.i.*

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le perdite Patrimoniali conseguenti ad una violazione degli obblighi previsti in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali oggetto dell'Assicurazione. La garanzia copre i danni patrimoniali cagionati in violazione dell'art. 11 del D.Lgs 196/2003 e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell'art. 2050 C.C. e un danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 C.C.

L'Assicurazione non vale:

- per il trattamento di dati aventi finalità commerciali;
- per la diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti con finalità commerciali;
- per le multe e le ammende inflitte direttamente all'Ente Assicurato o alle persone del cui fatto l'Ente debba rispondere.

*G) Acquisizioni in economia*

Premesso che l'Assicurato sia stato legittimato a procedere ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006 all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia mediante:

- a) amministrazione diretta
- b) procedura di cottimo fiduciario

L'assicurazione s'intende estesa entro il limite di Euro 206.000,00 per sinistro e per anno assicurativo alle responsabilità derivanti all'Assicurato in conseguenza di perdite patrimoniali, esclusi i danni materiali e corporali, ancorché conseguenti ad inadempimento ed inesatto inadempimento dell'obbligazioni assunte dall'Impresa Cottimista.

#### **Art. 15 – Limiti di Indennizzo**

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale indicato al punto 4 della **Scheda di Copertura**.

Le garanzie vengono prestate con l'applicazione di una franchigia per sinistro indicata al punto 5 della **Scheda di Copertura**.

#### **Art. 16 – Rischi esclusi dall'Assicurazione**

L'assicurazione non vale per le Perdite Patrimoniali ed i danni conseguenti a:

- a) danni corporali e danni materiali di qualsiasi tipo, smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
  - b) atti od omissioni da parte di, o danni o reclami notificati a, qualsiasi degli Assicurati in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita in polizza;
  - c) responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'ente stesso;
  - d) azioni od omissioni imputabili a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
  - e) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;
  - f) calunnia, ingiuria, diffamazione;
  - g) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'Assicurato;
  - h) azioni sindacali collettive salvo il caso in cui l'Assicurato provi che la responsabilità dedotta sarebbe esistita anche se il danneggiato non fosse stato in rapporto di dipendenza o di servizio con l'Assicurato;
  - i) il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui al D.Lgs. n. 2099/2005;
  - j) fatti o circostanze note all'Assicurato e/o al Contraente denunciati prima dell'inizio della presente polizza;
  - k) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
  - l) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse. Atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
  - m) le conseguenze della Responsabilità Amministrativa e della Responsabilità Amministrativa Contabile;
- Qualora la Contraente eserciti attività sanitaria, s'intende inoltre operante la seguente esclusione:
- n) danni e perdite patrimoniali derivanti da responsabilità professionale nello svolgimento dell'attività diagnostica, terapeutica, profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria.

#### **Art. 17 – Inizio e termine della garanzia - (forma Claims Made) -**

L'assicurazione vale per i sinistri denunciati dall'Assicurato agli Assicuratori per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, a condizione che tali denunce siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere in data successiva alla data di retroattività indicata al punto 6 della Scheda di Copertura (periodo di garanzia retroattiva), e non siano state ancora presentate né all'Assicurato neppure al personale in rapporto di dipendenza o di servizio con l'Assicurato stesso.

Nel caso di coesistenza di altra copertura assicurativa analoga alla presente, precedentemente stipulata a garanzia degli stessi rischi, la sopraindicata estensione di garanzia retroattiva, risponderà esclusivamente per somme in eccesso ai limiti di cui all'altra copertura, esclusa ogni garanzia a copertura delle differenze di condizioni.

Agli effetti di quanto disposto dagli art. 1892-1893 C.C. il Contraente dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, già al momento della stipulazione dell'Assicurazione.

L'Assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati agli Assicuratori nei cinque anni successivi alla scadenza della presente polizza, purché afferenti a comportamenti colposi in essere durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa.

La presente garanzia postuma cesserà immediatamente nel caso l'Assicurato stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi.

#### **Art. 18 – Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio Italiano, della Repubblica di S. Marino, dello Stato Vaticano e dell'Unione Europea.

Nonostante quanto sopra, viene concordato che la garanzia è valida anche nei confronti di dipendenti consolari e ambasciatoriali mentre prestano servizio all'estero, ma limitatamente alle Perdite Patrimoniali derivante loro ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico consolare.

#### **Art. 19 – Persone non considerate terzi**

Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli del legale rappresentante del Contraente e le Società da quest'ultimo controllate.

#### **Art. 20 – Vincolo di solidarietà**

L'assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

#### **Art. 21 – Sinistri in serie**

In caso di sinistri in serie, la data della prima denuncia di sinistro sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione.

#### **Art. 22 – Gestione delle vertenze di Sinistro – Spese legali**

Gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato.

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese

vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra. La garanzia è prestata nei limiti previsti dall'art. 1917 c.c.; rimangono pertanto escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, salvo che per la parte relativa alle pretese di risarcimento del danno.

Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quando questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa o la Società non si sia fatta parte diligente nella nomina in tempi utili di tali soggetti.

In tale ipotesi la Società non farà ricadere direttamente sull'Assicurato, né indirettamente sulla situazione sinistri, tali spese determinate dalla propria mancata diligenza.

#### **Art. 23 a) - Clausola Broker**

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio indicata al punto 7.1 della **Scheda di Copertura** (di seguito denominata Broker), ai sensi della Legge 28.11.1984 n. 792 e del D. Lgs. 209/2005.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato tramite il Broker s'intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Gli Assicuratori inoltre riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato, e riconoscono che tale pagamento è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

#### **Art. 23 b) – Clausola Broker (clausola valevole in caso di aggiudicazione a Lloyd's)**

Con la sottoscrizione della presente polizza l'Assicurato/Contraente conferisce mandato alla società di brokeraggio indicata al punto 7.1 della **Scheda di Copertura** (di seguito denominata Broker) di rappresentarlo ai fini della presente polizza:

Pertanto:

- a) Ogni comunicazione effettuata al Broker dal Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata al Contraente/Assicurato;
- b) Ogni comunicazione effettuata dal Broker del Contraente Assicurato al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata dal Contraente/Assicurato stesso.

Gli Assicuratori conferiscono mandato alla Società indicata al punto 7.2 della **Scheda di Copertura** (di seguito nominata Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's) di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente polizza.

Pertanto:

- a) Ogni comunicazione effettuata al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata agli Assicuratori
- b) Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata dagli Assicuratori

#### **Art. 24 – Clausola di regolazione premio:**

Poiché il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio fermo il premio minimo pari al 75% del premio anticipato.

A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo e nello specifico:

- 1) retribuzioni lorde,
- 2) ammontare del valore delle opere oggetto della copertura Merloni di cui all'art. 23 della sezione di Polizza RC del Progettista interno.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 90 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice di regolazione emessa dalla Società e formalmente ritenuta corretta.

In caso di ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardata pagamento del premio di conguaglio gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

#### **CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE PER ISCRITTO**

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. l'Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione e delle norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Patrimoniale della Pubblica Amministrazione

Art. 01 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.

Art. 02 - Altre assicurazioni.

Art. 05 - Variazione del rischio.

Art. 16 - Rischi esclusi dall'Assicurazione.

Art. 17 - Inizio e termine della garanzia - (forma Claims Made) -

Art. 19 - Persone non considerate terzi.

Data

**il Contraente**

.....



## **CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL'ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE PER LE ATTIVITÀ TECNICHE**

### **A) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

Le garanzie di cui all'art.13, sono estese alla responsabilità professionale, derivante all'Assicurato per:

- le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di fatti od omissioni commessi da soggetti di cui debba rispondere a norma di Legge, nell'esercizio delle loro rispettive funzioni istituzionali svolte ed in particolare di:

- progettista,
  - direttore dei lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere;
  - collaudatore;
  - responsabile del procedimento ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche;
  - responsabile dei lavori ai sensi D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche;
  - coordinatore per la progettazione ai sensi D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche;
  - coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche;
  - preposti alla sicurezza ai sensi D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche;
  - altro dipendente tecnico (dove per dipendente tecnico si intende: qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell'Ente di Appartenenza e che predispona il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell'opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento, il supporto al Responsabile Unico del Procedimento e a qualsiasi altra persona fisica che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Pubblica)
- le perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire per attività di consulenza, perizia e ricerche catastali stabilite dalle leggi o dai regolamenti relativi dell'Ente contraente.
- le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, purché non derivanti da incendio, furto o rapina.
- i danni materiali a cose, morte o lesioni personali derivanti dagli effetti pregiudizievoli delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo.

### **Condizioni Aggiuntive**

- a) l'Assicurazione s'intende operante anche per lo svolgimento delle attività di consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti d'inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).
- b) l'Assicurazione è altresì operante per lo svolgimento dell'attività di validazione dei progetti così come prevista dalla legge n. 166/2002 (Merloni Quater) e successive modificazioni.
- c) l'Assicurazione è altresì operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia d'igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dai soggetti incaricati in funzione di:
  - 1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
  - 2) "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

### **B) RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE**

L'assicurazione non vale per le perdite patrimoniali ed i danni conseguenti a:

- a) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per le perdite derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
  - b) omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi di pagamento dei relativi premi;
  - c) dolo dell'Assicurato e/o delle persone di cui l'assicurato deve rispondere;
  - d) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché danno ambientale;
  - e) calunnia, ingiuria, diffamazione;
  - f) il possesso, la custodia o l'uso di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la responsabilità civile di cui alla Legge 209/2005;
  - g) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
  - h) che insorgono in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; salvo che l'Assicurato provi che l'evento dannoso non abbia relazione con detti avvenimenti.
  - i) multe e penalità, salvo quanto previsto dall'oggetto dell'assicurazione.
- Inoltre l'assicurazione non è operante:
- j) per le attività professionali prestate dal Dipendente tecnico in proprio dallo stesso e non per conto dell'Ente di appartenenza;
  - k) per le attività professionali prestate dal Dipendente tecnico se non rientrano nelle competenze professionali stabilite da Leggi e Regolamenti;
  - l) per la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione e/o la costruzione e/o l'erezione e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature siano effettuati da imprese del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata, o amministratore;
  - m) per la prestazione di servizi in data precedente alla data di retroattività indicata nel testo di polizza;
  - n) per la presenza e gli effetti, diretti ed indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo o la presenza o l'uso di amianto
  - o) per i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivategli dalla Legge;
  - p) per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate;
  - q) per i danni alle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo ed a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i relativi lavori di costruzione;
  - r) per danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori;

### **C) PERDITE PATRIMONIALI CONSEGUENTI AD INIDONEITÀ DELL'OPERA**

A parziale deroga della lettera B) "Rischi esclusi" l'assicurazione relativa all'attività di progettazione, direzione dei lavori o collaudo comprende le perdite patrimoniali conseguenti a gravi difetti, riscontrati nelle opere progettate e/o dirette, sopravvenuti dopo l'ultimazione dei lavori, che rendano l'opera non idonea all'uso al quale è destinata.

Sono in ogni caso escluse dalla presente garanzia le perdite patrimoniali:

- derivanti da mancato rispetto di vincoli imposti dalle pubbliche autorità;
- conseguenti a rovina delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo;
- derivanti da gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

La presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite per sinistro e per anno assicurativo indicato al punto 8 della **Scheda di Copertura**, e con uno scoperto a carico dell'Assicurato pari al 10% dell'indennizzo col massimo di Euro 1.000,00

#### **D) ULTIMAZIONE DEI LAVORI E DELLE OPERE**

Ad ogni effetto contrattuale si precisa che per data di ultimazione dei lavori o delle opere si deve intendere la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze ancorché il contratto sia in vigore:

- sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio;
- consegna anche provvisoria delle opere al committente;
- uso delle opere secondo destinazione.

#### **E) DANNI ALLE OPERE**

A parziale deroga della lettera B) "Rischi esclusi", limitatamente ai soli errori di progettazione e di direzione dei lavori la garanzia è estesa ai danni alle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori, provocati da uno dei seguenti eventi:

- rovina totale o parziale delle opere stesse;
- gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

Ferma ogni altra condizione generale o particolare di polizza, si precisa che l'assicurazione comprende altresì le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell'opera, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di ottenere il consenso scritto degli Assicuratori.

In caso di disaccordo sull'utilità delle spese ai fini previsti o sull'entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio.

Questo risiede presso il luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

La presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite per sinistro e per anno assicurativo indicato al punto 8 della **Scheda di Copertura**, e con uno scoperto a carico dell'Assicurato pari al 10 % dell'indennizzo col massimo di Euro 1.000,00.

#### **F) DANNI A MACCHINARI, ATTREZZATURE, MATERIALI O STRUMENTI DESTINATI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI**

A parziale deroga della lettera B) "Rischi esclusi", l'assicurazione vale anche per i danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, di proprietà di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia per lo svolgimento della sua attività di tecnico purché conseguenti a rovina totale o parziale delle opere progettate e/o dirette dall'Assicurato.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite per sinistro e per anno assicurativo indicato al punto 8 della **Scheda di Copertura**, e con uno scoperto a carico dell'Assicurato pari al 10% dell'indennizzo col massimo di Euro 1.000,00.

#### **CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO RELATIVE ALLA SEZIONE "ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE PER LE ATTIVITÀ TECNICHE"**

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. l'Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni che regolano le norme relative alla estensione di copertura alla Responsabilità Civile Professionale per le attività tecniche.

#### **B) RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE**

Data

**Il Contraente**

.....

## SCHEMA DI COPERTURA DEL DIPENDENTE INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE (ai sensi dello Schema Ministeriale)

### DEFINIZIONI

Ai fini della presente Sezione, valgono le seguenti definizioni, intendendosi per:

**Assicurato:** le persone fisiche o giuridiche specificate nei singoli Schemi Tipo;

**Assicurazione:** il contratto di assicurazione;

**Azione di Terzi:** qualsiasi atto volontario o involontario, diretto o indiretto, dovuto a persone del cui fatto non debba rispondere, a norma di Legge, il Committente o l'Esecutore dei lavori (a titolo di esempio non esaustivo: atti di guerra, anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiera, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, furto e rapina, urto di autoveicoli, aeromobili e natanti);

**Contraente:** il soggetto che stipula con la Società l'assicurazione;

**Controllore tecnico:** l'organo di controllo accreditato dagli uffici interni o da soggetti abilitati dalla stazione appaltante secondo le norme UNICEI 150 45000 che opera ai sensi delle norme UNI 10721;

**Direttore dei lavori:** il soggetto di cui all'art. 124 del d.p.r. 21 dicembre 1999, nr. 554;

**Decreto:** il presente provvedimento;

**Esecutore di lavori:** il soggetto di cui all'art. 10 della Legge al quale sono stati dati in affidamento i lavori;

**Forza maggiore:** eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste e quant'altro di simile;

**Franchigia:** la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell'Assicurato;

**Gravi difetti costruttivi:** quelli che colpiscono parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l'agibilità dell'opera, sempreché, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente;

**Indennizzo/risarcimento:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

**Lavori:** le attività di cui all'art. 2, comma 1, della Legge;

**Legge:** la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;

**Luogo di esecuzione delle opere:** il cantiere- area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella Scheda Tecnica nel quale l'Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate;

**Manutenzione:** periodo indicato nel contratto di appalto ai sensi dell'art. 103, comma 3, secondo periodo del Regolamento;

**Opere:** le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica;

**Opere preesistenti:** opere, impianti e cose, che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali e nei quali si eseguono i lavori assicurati;

**Parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata:** le parti strutturali dell'opera, cioè quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche;

**Parti dell'opera non destinate per propria natura a lunga durata:** le opere di completamento e finitura non rientranti nella lettera precedente, come ad esempio non esaustivo: pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, opere di isolamento termico ed acustico, infissi, basamenti per macchine ed impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quant'altro di simile;

**Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio dell'assicurazione;

**Progettista dei lavori:** il pubblico dipendente, il professionista libero o associato nelle forme consentite dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, la società di professionisti o di ingegneria ai sensi dell'art. 17 della Legge, incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare;

**Regolamento:** il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.554;

**Responsabile del procedimento:** il funzionario pubblico che, ai sensi dell'art.7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, così come sostituito dall'art.5 della legge 18 novembre 1998, n.415, e ai sensi del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554, ha la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al procedimento medesimo;

**Scheda Tecnica:** la scheda obbligatoria annessa ad ogni Schema Tipo di copertura assicurativa nella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi della predetta copertura;

**Schema Tipo:** lo schema obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole coperture assicurative;

**Scoperto:** la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell'Assicurato;

**Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

**Società:** l'impresa di assicurazione, regolarmente autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa ed in particolare del ramo o dei rami di pertinenza, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa.

**Somma assicurata o massimale:** l'importo massimo della copertura assicurativa;

**Stazione appaltante o Committente:** le Amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi dell'art.2, comma 2, lett. a), b) e c), della Legge, committenti dei Lavori.

#### **Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitali, interessi e spese), esclusivamente per i maggiori costi per le varianti di cui all'art. 25, comma 1, lettera d), della Legge resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera progettata, sostenuti dalla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo imputabili ad errori od omissioni del progettista.

#### **Art. 2 – Assicurato/Contraente**

Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato Assicurato/Contraente il singolo dipendente o la pluralità di dipendenti pubblici che l'Amministrazione abbia incaricato della progettazione esecutiva dell'opera oggetto dell'appalto.

#### **Art. 3 – Condizioni di validità dell'assicurazione**

La copertura opera esclusivamente per i maggiori costi, per varianti di cui all'art. 1, sostenuti dalla Stazione Appaltante durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo manifestatisi e notificati all'Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo e denunciati alla Società nei modi e nei termini di cui all'art. 16.

La presente copertura non è efficace nel caso in cui:

- a) l'attività di progettazione dell'opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazioni delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- b) la realizzazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- c) I lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato/Contraente, il coniuge, I genitori, I figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata.

In tale caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

#### **Art. 4 – Determinazione dell'indennizzo**

Fermo il massimale indicato all'art. 8, I costi di cui all'art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione Appaltante che abbia affidato l'incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

#### **Art. 5 – Rischi esclusi dall'assicurazione**

L'assicurazione non comprende I danni, le spese e I costi:

- a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose;
- b) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione dei lavori;
- c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;
- d) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività.

#### **Art. 6 – Durata dell'assicurazione**

L'efficacia dell'assicurazione, come riportato nella Scheda Tecnica:

- a) decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dall'Assicurato/Contraente ai sensi dell'art. 16, primo comma;
- b) cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dalla ultimazione dei lavori, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori indicata nella Scheda Tecnica e siano notificati all'Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo;
- c) qualora, per cause non imputabili al progettista, l'inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tale caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

#### **Art. 7 – Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo I casi di cui al Titolo XIV del Regolamento.

#### **Art. 8 – Massimale di assicurazione**

Il massimale previsto dalla presente copertura assicurativa è quello indicato nella Scheda Tecnica e viene determinato secondo quanto disposto dall'art. 106 del Regolamento e in riferimento alla natura delle varianti di cui all'art. 25, comma 1, lettera d), della Legge.

Detto massimale non può essere superiore al 10% del costo di costruzione dell'opera progettata.

L'assicurazione si intende prestata fino a concorrenza del massimale indicato, che rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'assicurazione.

#### **Art. 9 – Pluralità di assicurati**

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito all'art 8 resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

#### **Art. 10 – Vincolo di solidarietà**

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'Assicurato/Contraente.

#### **Art. 11 – Gestione delle vertenze di danno – Spese legali**

La Società può assumere la gestione delle vertenze – in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale – a nome dell'Assicurato/Contraente, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato/Contraente stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato/Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta alla Stazione appaltante superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato/Contraente in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato/Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende nè delle spese di giustizia penale.

#### **Art. 12 – Dichiarazioni**

L'Assicurato/Contraente, dichiara che:

- a) l'Assicurato è abilitato all'esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di progettazione;
- b) l'attività di progettazione descritta nella Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato;
- c) la Stazione appaltante ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo quanto previsto dagli artt. 47 e 48 del regolamento.

In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato/Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ( art. 1892,1893 e 1894 Codice Civile ).

#### **Art. 13 – Altre assicurazioni**

L'Assicurato/Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ( art. 1910 Codice Civile ).

#### **Art. 14 – Premio**

L'assicurazione ha effetto dalla data indicata all'art. 6, lett. a), semprechè sia stato pagato il relativo premio nei termini di mora di cui all'art.3 della garanzia base, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del suddetto premio.

Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle Schede Tecniche.

Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista all'art. 6 lett. b).

#### **Art. 15 – Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **Art. 16 – Obblighi dell'Assicurato/Contraente**

L'Assicurato/Contraente deve comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.

In caso di sinistro, l'Assicurato/Contraente deve dare avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.

In particolare, l'Assicurato/Contraente deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. d), della Legge e di ogni riserva formulata dall'Esecutore dei lavori riconducibile ad errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

#### **Art. 17 - Disdetta in caso di sinistro**

Non si applica alla presente assicurazione.

#### **Art. 18 - Proroga dell'assicurazione**

Non si applica alla presente assicurazione.

Nonostante quanto sopra, qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori come precisato all'art. 6, lett. b), l'Assicurato/Contraente può chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.

#### **Art. 19 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **Art. 20 - Forma delle comunicazioni**

Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l'Assicurato/Contraente debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata alla Direzione della Società ovvero all'Agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa.

#### **Art. 21 - Foro competente**

Il foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.

#### **Art. 22 – Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **Art. 23 – Regolazione premio**

Il premio è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto in base al valore effettivo delle opere appaltate indicate in ogni Scheda Tecnica.

Da tale conteggio verrà dedotto il premio forfettario convenuto e anticipato.

**Le differenze, attive e/o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate e/o rimborsate nei 60 giorni dalla presentazione al Contraente della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta.**

In caso di ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardato pagamento del premio di conguaglio, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE**  
**ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 109/94**

<b>SCHEMA TIPO 2.1 COPERTURA ASSICURATIVA DEL DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE</b> <b>SCHEMA TECNICA 2.1</b>	pag. 1
---	--------

**La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 2.1 di cui al Decreto Ministeriale e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della copertura assicurativa di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.**

Polizza n.	Rilasciata da (direzione, agenzia ecc.)

Contraente/Assicurato (Progettista/i dipendente/i pupplico/i)	C.F./P.I.

Sede	Via/p.zza n. civico	Cap	Prov.

Stazione appaltante	Sede

Descrizione opera	Luogo di esecuzione

Data prevista inizio lavori	Data prevista fine lavori

Costo complessivo previsto opera	Somma assicurata ...% costo compl. previsto opera (non superiore al 10%)

Data inizio copertura assicurativa	Data cessazione copertura assicurativa

<i>Spazio a disposizione della Società per la regolazione del premio</i>

Il Contraente

La Società di Assicurazione

Emessa in .....copie ad un solo effetto il .....

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE**  
**ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 109/94**

**SCHEMA TIPO 2.1 COPERTURA ASSICURATIVA DEL DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE**

**SCHEMA TIPO 2.1 – bis Appendice di proroga**

pag. 1

**La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 2.1 di cui al Decreto Ministeriale e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della copertura assicurativa di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.**

Polizza n.	Rilasciata da (direzione, agenzia ecc.)

Contraente/Assicurato (Progettista/i dipendente/i pupplico/i)	C.F./P.I.

Sede	Via/p.zza n. civico	Cap	Prov.

Stazione appaltante	Sede

Descrizione opera	Luogo di esecuzione

Data prevista inizio lavori	Data prevista fine Lavori	Data inizio proroga	Data fine proroga

Costo complessivo previsto opera	Somma assicurata ...% costo compl. previsto opera (non superiore al 10%)

Data inizio copertura ass. prorogata	Data cessazione copertura ass. prorogata

*Spazio a disposizione della Società per la regolazione del premio*

Il Contraente  
 Emessa in .....copie ad un solo effetto il .....

La Società di Assicurazione

**CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE PER ISCRITTO RELATIVE ALLA SEZIONE SCHEMA DI COPERTURA DEL DIPENDENTE INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE (ai sensi dello Schema Ministeriale)**

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. l'Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni che regolano la copertura del dipendente incaricato della progettazione:

- Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione
- Art. 3 - Condizioni di validità dell'assicurazione
- Art. 5 - Rischi esclusi dall'assicurazione
- Art. 9 - Pluralità di assicurati
- Art. 11 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali
- Art. 12 - Dichiarazioni

Data

**Il Contraente**

.....



## SCHEDA OFFERTA

### PROGETTO ASSICURATIVO RC Patrimoniale e Maggiori costi per varianti

<b>1.</b>	<b><u>Premio annuo a carico del Contraente</u></b>					
	<b>Premio Garanzia Base</b>	Premio Netto € _____	Accessori € _____	Imponibile € _____ (in lettere) _____	Imposte € _____	Totale € _____ (in lettere) _____
<b>2.</b>	<b>Premio anticipato per sezione "maggiori costi per varianti"</b>	Premio Netto € _____	Accessori € _____	Imponibile € _____ (in lettere) _____	Imposte € _____	Totale € _____ (in lettere) _____
	<p><b>come da conteggio che segue:</b></p> <p><b>Valore annuo preventivato opere progettate € 4.000.000,00 X tasso lordo .....‰ (in lettere _____)</b></p> <p><b>Tassi relativi allo schema di copertura del dipendente incaricato della progettazione.</b></p> <p><b>Tassi lordi per l'intera durata da applicare sul valore delle opere in sede di regolazione premio.</b></p> <p>Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 12 mesi: ____ (in lettere) _____ Per mille</p> <p>Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 24 mesi: ____ (in lettere) _____ Per mille</p> <p>Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 36 mesi: ____ (in lettere) _____ Per mille</p>					
	<p><b>TOTALE:</b></p> <p>Premio base + premio anticipato per sezione "maggiori costi per varianti" = € _____</p> <p>(in lettere _____) (indicare valore premio al lordo)</p>					

LA SOCIETA'

\_\_\_\_\_  
( Timbro e firma)

**POLIZZA**

**FURTO**

**Decorrenza: ore 00 del 01/01/2010 (o ore 24 del 31/12/2009)**

**Scadenza: ore 00 del 01/01/2015 (o ore 24 del 31/12/2014)**

## DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato.

### RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE

- per "Assicurazione" : il contratto di assicurazione
- per "Polizza" : il documento che prova l'assicurazione;
- per "Contraente" : il soggetto che stipula l'assicurazione;
- per "Assicurato" : il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- per "Società" : l'impresa assicuratrice;
- per "Premio" : la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- per "Rischio" : la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
- per "Sinistro" : il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
- per "Indennizzo" : la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
- per "Broker" : Marsh SpA

## **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

### **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

#### **Art. 1 – Buona Fede**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, mediante lettera raccomandata o telex di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del C.C. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta alla riduzione immediata del premio e delle rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, a parziale deroga dell'art. 1897 del C.C. rinunciando altresì al relativo diritto di recesso.

Tuttavia la mancata comunicazione da parte del Contraente e dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza o durante il corso della stessa, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento nè riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni ed inesattezze siano avvenute in buona fede.

#### **Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 00 del giorno indicato in polizza (ossia ore 00 del 01/01/2010 o ore 24 del 31/12/2009) se il premio o la prima rata del premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Per il versamento della prima rata di premio è prevista una mora di 60 giorni.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del C.C.

#### **Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **Art. 4 - Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'Assicurazione, con preavviso di 180 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 180 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del contraente.

In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

#### **Art. 5 - Proroga dell' assicurazione e periodo di assicurazione**

Resta convenuto e pattuito che il presente contratto si intende stipulato per la durata di 5 anni senza clausola di tacito rinnovo alla scadenza finale, rinnovabile alla scadenza con espressa dichiarazione del contraente e previo accordo fra le parti, fermo comunque il rispetto delle disposizioni legislative in essere alla scadenza di polizza in materia di rinnovo dei contratti.

Le parti hanno comunque la facoltà di rescindere la polizza ad ogni scadenza annuale, sempre con preavviso di almeno 3 mesi.

E' inoltre facoltà del Contraente, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.

#### **Art. 6 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **Art. 7 – Foro Competente**

Per la soluzione di ogni controversia dipendente da questo contratto, le Parti eleggono come foro competente quello del luogo dove ha sede il Contraente.

#### **Art. 8 - Rinvio alle norme di legge**

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di Legge interne e comunitarie (art. 122 D.L.g.s. 175/95).

## NORME CHE REGOLANO L' ASSICURAZIONE FURTO

### **Art. 9 - Rischio Assicurato**

La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivanti dal furto delle cose assicurate, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili: non equivale ad uso di chiavi false l' uso di chiave vera anche se fraudolente;
- b) per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante l' impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c) in modo clandestino purchè l' asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in Polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l' autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a).

Sono parificati ai danni del furto i guasti cagionati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

### **Art. 10 – Esclusioni**

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

- a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra) , terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, tumulti popolari, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto, a meno che l' Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- b) agevolati dall' Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, nonchè i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
  - da persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente ed occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
  - da persone del fatto delle quali l'Assicurato od il Contraente deve rispondere;
  - dagli Amministratori
  - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
  - da persone legate all'Assicurato o al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell' art. 649 del Codice Penale (nr. 1, 2, 3) anche se non coabitanti;
- c) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.

### **Art. 11 - Trasloco delle cose assicurate**

In caso di trasloco delle cose assicurate, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società almeno 10 giorni prima dell'effettuazione del trasloco stesso; in caso di inadempimento l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno antecedente al trasloco e riprende vigore soltanto dalle ore 24 del 10 giorno successivo a quello in cui la Società ha ricevuto l'avviso, salve le disposizioni dell' art. 1 delle Norme che regolano l' Assicurazione in generale se il trasloco comporta aggravamento di rischio.

### **Art. 12 - Obblighi in caso di sinistro.**

In caso di sinistro l' Assicurato od il Contraente deve:

- a) darne avviso alla Società entro 15 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell' evento e l' importo approssimativo del danno, nonchè farne denuncia all' Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando la Società l' Agenzia ed il numero di Polizza;
- b) fornire successivamente alla Società una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l' indicazione del rispettivo valore, nonchè una copia della denuncia fatta all' Autorità;
- c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonchè esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento;
- d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L' inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell' art. 1915 C.C..

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere C) e D) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l' ammontare delle spese stesse unitamente a quello del danno, superano la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'Assicurato od il Contraente deve altresì:

- e) conservare fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo diritto ad indennizzo;
- f) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltrechè della realtà e dell' entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonchè facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i periti ritenessero necessario esperire presso Terzi;
- g) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere, dall'Autorità competente, in relazione al sinistro.

### **Art. 13 - Esagerazione dolosa del danno**

L' Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara essere state rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all' indennizzo.

### **Art. 14 - Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato tra le Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

### **Art. 15 - Mandato dei Periti**

I Periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e luogo e sulle modalità del sinistro;
- b) verificare l' esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
- c) verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all' art. 12;
- d) verificare l'esistenza , la qualità e la quantità ed il valore delle cose assicurate (rubate e non rubate, danneggiate e non danneggiate);
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere D) e E) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo in caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all' indennizzabilità del danno.



La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

#### **Art. 16 - Determinazione dell'ammontare del danno**

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tener conto dei profitti sperati, nè dei danni del mancato godimento od uso di altri eventuali pregiudizi.

#### **Art. 17 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro**

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza ed i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente liquidato al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondere restituzione di premio.

Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

#### **Art. 18 - Titoli di credito**

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire alla Società l' indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

#### **Art. 19 - Assicurazione parziale**

Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, l'Assicurato sopporta la parte proporzionale di danno per ciascuna partita relativamente alla quale è risultata l' eccedenza , esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altre partite.

#### **Art. 20 - Assicurazioni presso diversi assicuratori**

L'Assicurato / il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni in corso con altre Società stipulate sulle medesime cose, per il medesimo rischio.

In caso di sinistro l' Assicurato/il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

#### **Art. 21 - Pagamento dell' indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempre che l'Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dall' art. 10, lett. b).

#### **Art. 22 - Recupero delle cose rubate**

Se le cose rubate vengono recuperate tutte o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L' Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d' uso personale o domestico, salvo il diritto delle Società di rifiutare l' abbandono pagando l' indennizzo dovuto.

# **POLIZZA FURTO**

## **PREMESSA**

Tra **PROVINCIA DI ROVIGO**  
in seguito denominata Assicurata

e la **Assicurazioni**  
in seguito denominata Società

Si stipula il presente atto per il risarcimento dei danni materiali e diretti subiti dall' Assicurata in conseguenza degli eventi previsti nelle apposite Sezioni che seguono, in base alle Condizioni Generali di Assicurazione, in quanto non derogate, ed in base alle Condizioni Particolari dattiloscritte, e più precisamente:

**SEZIONE A - FURTO E RAPINA DI VALORI**

**SOTTOSEZIONE : FURTO E RAPINA VALORI NEI CASSETTI**

**SEZIONE B - FURTO E RAPINA DI MERCI**

**SEZIONE C - PERDITA DEI VALORI TRASPORTATI DAI DIPENDENTI**

## **DEFINIZIONI**

Le parti attribuiscono il significato sottoindicato alle seguenti denominazioni riportate nella polizza.

### **VALORI**

Denaro , titoli, vaglia, francobolli, valori in genere, preziosi, il tutto sia di proprietà dell' Assicurato che di Terzi e del quale l'Assicurato stesso sia responsabile, compreso altresì lo smarrimento.

### **STABILIMENTI**

Qualsiasi locale, ubicazione e/o dipendenza sia di proprietà locazione e/o uso.

### **MERCI**

Mobilio, arredamento, quadri e oggetti d' arte, biancheria e coperte, indumenti, vasellame, cristallerie e posaterie, provviste alimentari, mobili d' ufficio, oggetti di cancelleria, libri, registri e stampati, armadi di sicurezza o corazzati o casseforti (escluso il contenuto) cancelleria macchine per scrivere, per calcolare, per duplicare ed altre da ufficio compresi strumenti professionali, apparecchi telefonici fissi e mobili, strumenti musicali con relative apparecchiature, attrezzature audiovisive, impianti di prevenzione e di allarme e tutto quanto di simile ed affine, componenti di impianti in genere, qualsiasi bene presente negli stabilimenti anche se di proprietà di terzi, di cui l'assicurato abbia l'uso o la custodia, con la sola esclusione dei valori.

### **FABBRICATI**

L'assicurazione è prestata alla condizione che si considera essenziale per l'efficacia del contratto che gli enti assicurati siano posti in locali facenti parte di fabbricati costruiti e coperti in cemento armato o laterizi, ed aventi mezzi di chiusura e protezione come indicato nelle Condizioni Particolari.

## PRECISAZIONI

**FURTO:** Come definito dall' art. 624 del Codice Penale

**RAPINA :** Come definito dall' art. 628 del Codice Penale

**ESTORSIONE :** Come definito dall' art. 629 del Codice Penale

### **DIPENDENTI:**

I Dipendenti, i Funzionari, gli impiegati, gli operai, gli autisti, i commessi, i professionisti e tutti coloro che prestano la propria attività anche temporaneamente o saltuariamente.

**P.R.A. (primo rischio assoluto) :** l'assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto" e cioè senza l' applicazione della regola proporzionale.

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione, il valore del recupero spetterà all'assicurato fino a concorrenza della parte di danno che fosse eventualmente rimasta scoperta di assicurazione, il resto spetterà alla Società.

## **SEZIONE A - B - SOMMA ASSICURATA**

Euro 100.000,00 qualunque sia il numero dei sinistri che colpissero, nel corso dell' annualità assicurativa, gli enti in garanzia, con i limiti indicati alle singole Sezioni.

## **SEZIONE A - FURTO E RAPINA DI VALORI**

La Società si obbliga a risarcire l' Assicurata dei danni materiali e diretti derivantigli da furto e/o rapina di "Valori" avvenuti negli stabilimenti.

Resta convenuto che la Società non risarcirà per ogni singolo sinistro somma superiore a Euro 50.000,00

## **SOTTOSEZIONE: FURTO E RAPINA DEI VALORI NEI CASSETTI**

Resta convenuto che la Società non risarcirà per ogni singolo sinistro somma superiore a Euro 500,00.

## **SEZIONE B - FURTO E RAPINA DI MERCI**

La Società si obbliga a risarcire l' Assicurata dei danni materiali e diretti derivantigli da furto e/o rapina di " Merci " avvenuti negli stabilimenti.

Resta convenuto che la Società non risarcirà per singolo sinistro somma superiore a Euro 25.000,00.

## **SEZIONE C - FURTO E RAPINA DEI PORTAVALORI**

La Società si obbliga a risarcire l'Assicurata dei danni materiali e diretti derivanti dalla perdita dei valori, durante il loro trasporto, sotto la custodia di uno o più dipendenti e sino alla consegna agli aventi diritto.

Ciò fino alla concorrenza della somma complessiva di Euro 25.000,00 qualunque sia il numero dei sinistri avvenuti nel corso dell' annualità assicurativa.

Resta convenuto che la Società non risarcirà per singolo sinistro somma superiore a Euro 15.000,00 per ciascun portavalori non nominativamente indicato sotto detrazione dello scoperto del 10% con il minimo di Euro 250,00.

## **CONDIZIONI PARTICOLARI**

### **GARANZIA RAPINA**

Limitatamente alla garanzia rapina si precisa che l'assicurazione è estesa anche a quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengono prelevate all'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

### **FURTO COMMESO DA DIPENDENTI**

L'assicurazione è operante anche nel caso che l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi.

### **ARCHIVI DI DOCUMENTI E REGISTRI**

La Società risarcirà i danni causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti sottratti, comprese le spese necessarie per la ricostituzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi.

### **GUASTI CAGIONATI DAI LADRI**

L'assicurazione è estesa ai guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate, agli infissi posti a riparo degli accessi e aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate, casseforti ed armadi nonchè ai mezzi di prevenzione ed allarme, in occasione di furto o rapina consumati o tentati.

La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto e senza l'applicazione di eventuali scoperti o franchigie previsti in polizza con il limite di Euro 2.582,28 per evento

### **ENTI ALL'APERTO**

Relativamente alla partita di cui alla Sez. B), per i soli enti all'aperto, la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo farlo assicurare da altri. Pertanto in caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. 20 delle C.G.A., senza tener conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

### **FURTO COMMESO CON CHIAVI AUTENTICHE**

La garanzia comprende il caso che l'autore del furto, estraneo all'Assicurato, abbia usato chiavi autentiche sottraendole al legittimo possessore o impossessandosene in modo fraudolento o con furto con scasso.

### **GARANZIA PER UFFICI**

Limitatamente agli uffici, durante le ore di apertura, la garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali, purchè negli stabilimenti vi sia la costante presenza di persone.

## **ATTI VANDALICI**

L'assicurazione vale esclusivamente per i danni materiali e diretti alle cose assicurate, escluso denaro e valori, cagionate da atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati.

## **COSE DI PROPRIETA' DI TERZI**

La polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

## **GARANZIA PER I LOCALI DISABITATI OD INCUSTODITI**

Si prende atto che i locali contenenti le cose assicurate possono anche essere incustoditi.

## **MEZZI DI CUSTODIA RELATIVAMENTE ALLA SEZIONE A**

Limitatamente alla garanzia furto l'assicurazione è operante alla condizione, che si considera essenziale per l'efficacia del contratto, che i valori assicurati siano riposti chiusi a chiave in mobili, armadi, armadi corazzati, cassaforti o registratori di cassa.

## **MEZZI DI CHIUSURA**

L'assicurazione è prestata alla condizione essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 mt. dal suolo o da superfici acquee, nonchè da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica, rigida, vetri antisfondamento, metallo, lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm quadrati e con lato minore non superiore a 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cm quadrati.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm quadrati.

Relativamente ai locali con chiusura non conforme a quanto sopra esposto, fatta eccezione per i rischi protetti da impianto di allarme antifurto automatico, la Società in caso di sinistro



corrisponderà all' assicurato l'80% dell' importo liquidato a termini di polizza restando il 20% rimanente a carico dell' assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo , farlo assicurare da altri.

Pertanto nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l' indennità determinata ai sensi dell' art. 20 delle CGA, verrà liquidata senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall' importo così calcolato.

## **FURTO COMMESSO IN OCCASIONE DI SCIOPERI E SOMMOSSE**

La garanzia è estesa al furto commesso in occasione di scioperi e sommosse.

## **REINTEGRO AUTOMATICO**

Si conviene che in caso di sinistro, la somma assicurata per ciascuna partita, si intende automaticamente reintegrata della somma che verrà liquidata, fermo restando l'impegno dell' Assicurato di pagare il premio relativo a detto reintegro dal momento della liquidazione definitiva del sinistro.

## **AMMANCHI**

La Società si impegna a rifondere alla Contraente le somme dovute a deficienze di cassa per contanti o valori riscontrate alla chiusura giornaliera dei conti o comunque reperite e verificatesi dopo la stipulazione della presente polizza, esclusivamente in quanto causate da involontario errore nella gestione del denaro.

il massimo risarcimento e' di Euro 52,00 per ciascuno dei punti di incasso situati negli uffici provinciali.

## **COMUNICAZIONI DELL'ASSICURATO**

Si prende atto che le eventuali comunicazioni del Contraente e dell'Assicurato possono essere fatte a mezzo raccomandata , raccomandata a mano, telex, telegramma, telefax, o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto.

## **OBBLIGHI DELLA SOCIETA' NELLA GESTIONE DEI SINISTRI**

La Società, alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato, data della eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico e/o cartaceo compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

## **CLAUSOLA DI DELEGA IN PRESENZA DI BROKER**

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Ditta Marsh S.p.A. e gli assicuratori hanno convenuto di affidare la delega alla (Compagnia)....., di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del contraente dalla Ditta Marsh S.p.A. la quale tratterà con la Compagnia delegataria informandone le Compagnie assicuratrici.

Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Compagnia delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l' incasso dei premi di polizza la cui regolazione verrà effettuata dal contraente per il tramite della Ditta Marsh S.p.A. direttamente nei confronti di ogni Compagnia assicuratrice.

Ognuna delle Compagnie sottoscrittici concorrerà al pagamento dei risarcimenti liquidati in proporzione alla quota rispettivamente assunta e sarà responsabile soltanto per essa, non implicando il rapporto di coassicurazione alcuna responsabilità solidale.

## **CLAUSOLA BROKER**

Il Contraente/Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio Marsh S.p.A., in qualità di Broker, ai sensi della Legge 28 novembre 1984 n. 792 e del D. Lgs. 209/2005.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato tramite il Broker si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Gli Assicuratori inoltre riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato, e riconoscono che tale pagamento è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

## **CLAUSOLA BROKER in presenza di LLOYD'S CORRESPONDENT ( **clausola alternativa** )**

Con la sottoscrizione della presente polizza l'Assicurato/Contraente conferisce mandato alla società di brokeraggio Marsh S.p.A., (di seguito denominata Broker) di rappresentarlo ai fini della presente polizza:

Pertanto:

- c) Ogni comunicazione effettuata al Broker dal Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata al Contraente/Assicurato;
- d) Ogni comunicazione effettuata dal Broker del Contraente Assicurato al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata dal Contraente/Assicurato stesso.

I Sottoscrittori conferiscono mandato alla Società.....(di seguito nominata Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's) di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente polizza.

Pertanto :

- c) Ogni comunicazione effettuata al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata ai Sottoscrittori
- d) Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata dai Sottoscrittori

## **VALIDITA' ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE**

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

## SCHEDA OFFERTA - QUOTAZIONE PROGETTO ASSICURATIVO FURTO

### **SEZIONE A – B – Somma Assicurata**

**Limite di indennizzo annuale € 100.000,00**

**Tasso lordo .....**‰<sup>o</sup> (in lettere .....per mille)

Premio annuo lordo € ..... (in lettere.....)	Premio imponibile € ..... (in lettere.....)	Tasse € ..... (in lettere.....)
--	---	---------------------------------------

### **SEZIONE C - Furto e rapina dei portavalori**

**Limite di indennizzo annuale € 25.000,00**

**Tasso lordo .....**‰<sup>o</sup> (in lettere .....per mille)

Premio annuo lordo € ..... (in lettere.....)	Premio imponibile € ..... (in lettere.....)	Tasse € ..... (in lettere.....)
--	---	---------------------------------------

**In complessivo:**

Premio annuo lordo € ..... (in lettere.....)	Premio imponibile € ..... (in lettere.....)	Tasse € ..... (in lettere.....)
--	---	---------------------------------------

**Riparto di coassicurazione**

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

LA SOCIETA' \_\_\_\_\_

(Timbro e firma)

# **POLIZZA**

# **ELETTRONICA**

**Decorrenza: ore 00 del 01/01/2010 (o ore 24 del 31/12/2009)**

**Scadenza: ore 00 del 01/01/2015(o ore 24 del 31/12/2014)**

## **DESCRIZIONE BENI ASSICURATI**

### **Apparecchiature elettroniche**

Per "apparecchiature elettroniche" si intendono sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, personal computers comprensivi di video e stampati, mini elaboratori, macchine da scrivere elettroniche, fotocopiatrici, telefax, centralini telefonici, conduttori esterni ed altre macchine o strumenti elettronici in uso all' Assicurato.

Si precisa che si intendono comprese anche sonde per monitoraggio dell'acqua e rilevatori di velocità,

Il tutto comunque come da elenco redatto dall' Ente e presso lo stesso depositato.

## **UBICAZIONE DEL RISCHIO**

Le apparecchiature, di cui alla precedente definizione, si intendono assicurate nei fabbricati costituenti l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare, sia di proprietà, che in uso, locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito o a qualsiasi altro titolo presso l'assicurato, comunque dislocati e risultati dai documenti degli uffici tecnici e patrimoniali della Contraente che si impegna ad esibirli a richiesta della Società.

## **PARTITE ASSICURATE**

1)	Apparecchiature elettroniche	€ 879.272,00
2)	20% somma assicurata partita 1 per supporti dati	€ 175.854,40
3)	20% somma assicurata partita 1 per maggiori costi	€ 175.854,40
4)	apparecchiature ad uso mobile	€ 54.790,00
5)	programmi in licenza d' uso	€ 205.000,00
6)	cose in deposito, giacenza, immagazzinamento	€ 5.000,00

## **LIMITE DI INDENNIZZO - SCOPERTI E FRANCHIGIE**

Supporti dati:	franchigia € 250,00
Maggiori costi:	franchigia gg. 2 periodo di indennizzo per danno 3 mesi
Spese demolizione e sgombero	10% del valore assicurato
Lavoro straordinario	15% del danno subito
Conduttori esterni	15% del danno subito
Danni da furto	sc. 25% del danno in caso di mezzi di chiusura insufficienti o inoperanti
Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi, atti da terrorismo sabotaggio organizzato	sc. 10% min. € 500,00 max. risarcimento 80%
Terremoto	sc. 10% min. € 500,00 max. risarcimento 70%
Apparecchiature uso mobile	sc. 20% min. € 250,00
Programmi in licenze d'uso	franchigia 5% somme assicurate
Impianti ed apparecchi installati su autoveicoli	sc.25% dell'indennizzo per danni da furto, atti vandalici, eventi naturali.

## DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

- PER ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione
- PER POLIZZA: il documento che prova l'assicurazione;
- PER CONTRAENTE: il soggetto che stipula l'assicurazione;
- PER ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- PER SOCIETA': l'impresa assicuratrice;
- PER PREMIO: la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- PER RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
- PER SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
- PER INDENNIZZO: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

## CONDIZIONI GENERALI

### NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

#### Art. 1 – Buona Fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell' art. 1898 del C.C. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta alla riduzione immediata del premio e delle rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, a parziale deroga dell'art. 1897 del C.C. rinunciando altresì al relativo diritto di recesso.

Tuttavia la mancata comunicazione da parte del Contraente e dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento nè riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni ed inesattezze siano avvenute in buona fede.

## **Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 00 del giorno indicato in polizza (ossia ore 00 del 01/01/2010 o ore 24 del 31/12/2009) se il premio o la prima rata del premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Per il versamento della prima rata di premio è prevista una mora di 60 giorni.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del C.C.

## **Art. 3 - Modifiche dell' assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

## **Art. 4 - Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 180 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 180 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del contraente.

In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

## **Art. 5 - Proroga dell' assicurazione e periodo di assicurazione**

Resta convenuto e pattuito che il presente contratto si intende stipulato per la durata di 5 anni senza clausola di tacito rinnovo alla scadenza finale, rinnovabile alla scadenza con espressa dichiarazione del contraente e previo accordo fra le parti, fermo comunque il rispetto delle disposizioni legislative in essere alla scadenza di polizza in materia di rinnovo dei contratti.

Le parti hanno comunque la facoltà di rescindere la polizza ad ogni scadenza annuale, sempre con preavviso di almeno 3 mesi.

È fatto comunque salvo l'obbligo della Società di continuare il servizio alle condizioni e modalità di aggiudicazione/rinnovo fino a quando il Contraente non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto. Tale obbligo non potrà protrarsi oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto originario o dei relativi rinnovi.

## **Art. 6 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

## **Art. 7 - Foro competente**

Per la soluzione di ogni controversia dipendente da questo contratto, le Parti eleggono come foro competente quello del luogo dove ha sede il Contraente.



**Art. 8 - Rinvio alle norme di legge**

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di Legge interne e comunitarie (art. 122 D.L. 175/95).

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE**

### **Art. 9- Rischio assicurato**

La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

### **Art. 10 - Esclusioni**

Sono esclusi i danni:

- a) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- b) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- c) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- d) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse, salvo quando espressamente previsto in polizza a deroga di tale condizione;
- e) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione o l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- f) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- g) attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
- h) a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
- i) per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario;
- l) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di sequestri, di occupazione militare, di invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- m) causati da maremoti, da eruzioni vulcaniche;
- n) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- o) meccanici, i difetti o disturbi di funzionamento nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell'impianto assicurato la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni comprese nei contratti di ordinaria manutenzione.

Limitatamente alla copertura furto sono altresì esclusi i danni:

- agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave;
- commessi od agevolati con dolo o colpa grave da persone del fatto delle quali l'Assicurato od il Contraente deve rispondere;
- commessi od agevolati con dolo o colpa grave da Amministratori.

## **Art. 11 - Conservazione delle cose assicurate**

Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono costruite, nè sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse, nè collegati ad impianti non in accordo alle specifiche richieste del Costruttore.

## **Art. 12 - Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'art. 1914 C.C.
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

L' inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) in caso di incendio, furto o di sinistro presumibilmente doloso, fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all' Autorità Giudiziaria o di Polizia indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l' entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; la Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta della Società, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo;
- e) fornire dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a).

La riparazione del danno può essere subito iniziata dopo l'avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell' ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell' attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall' Assicurato, non avviene entro 8 giorni dall' avviso di cui al punto b), questi può prendere tutte le misure necessarie.

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che garantisca il regolare funzionamento.

## **Art. 13 - Esagerazione dolosa del danno**

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose sollevate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera

dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

#### **Art. 14 - Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

#### **Art. 15 - Mandato dei Periti**

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 12;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 16;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio in conformità al disposto dell'art. 16 e successivi.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo della perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

#### **Art. 16 - Determinazione del danno**

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza secondo le norme che seguono:

- a) nel caso di danno suscettibile di riparazione:

- 1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trova al momento del sinistro;
- 2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dei residui delle parti sostituite.

L' indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come ad a 1) defalcato dell'importo come ad a 2) a meno che la Società non si avvalga delle facoltà di cui all'art. 12, comma d), nel qual caso l'indennizzo sarà pari all' importo stimato come ad a 1).

b) nel caso di danno non suscettibile di riparazione:

- esclusivamente per le apparecchiature elettroniche acquistate da non più di 4 anni:

- 1) si stima il "valore a nuovo" al momento del sinistro dell'impianto o apparecchio colpito dal sinistro stesso;
- 2) si stima il valore ricavabile dagli eventuali residui.

L' ammontare dell'indennizzo è pari all'importo stimato in b1), defalcato dell'importo stimato in b2).

- Per le apparecchiature acquistate da più di 4 anni, si applicano le norme che seguono:

- 3) si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio stesso al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
- 4) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'ammontare dell'indennizzo è pari all'importo stimato come a b3), defalcato dell' importo come a b4).

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come da a), eguagliano o superano il valore dell' impianto o dell' apparecchio calcolato come a b (stima b1- b2 oppure b3 - b4 a seconda del caso).

La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionante dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale.

Dall'indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie e/o gli scoperti pattuiti in polizza.

### **Art. 17 - Valore assicurabile - Assicurazione parziale**

Per valore assicurabile si intende il costo di rimpiazzo a nuovo degli impianti e delle apparecchiature elettroniche, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova eguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonchè delle imposte, qualora queste non possono essere recuperate dall' Assicurato (sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo).

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che il valore assicurabile di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedeva al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra la somma assicurata e il costo di rimpiazzo a nuovo risultante al momento del sinistro. Tuttavia, relativamente alle partite tutte di polizza, a parziale deroga di quanto previsto al precedente paragrafo, si conviene tra le parti che, in caso di sinistro, non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%.

Qualora tale limite del 20% dovesse risultare oltrepassato, il disposto di cui al comma 2 del presente articolo (regola proporzionale), rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, il risarcimento non potrà superare la somma assicurata medesima.

#### **Art. 18 - Limite massimo dell'indennizzo**

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore, per uno o più sinistri, nel corso dell'annualità assicurativa, di quella assicurata al netto della franchigia.

#### **Art. 19 - Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni**

Se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.

#### **Art. 20 - Titolarità dei diritti nascenti della polizza**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L' indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

#### **Art. 21 - Ispezione delle cose assicurate**

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

#### **Art. 22 - Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l' Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall' art. 10 a).

## **CONDIZIONI PARTICOLARI**

### **SUPPORTI DI DATI E RICOSTRUZIONE ARCHIVI**

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati a nastri o dischi magnetici, schede perforate od altri supporti di dati, indennizzabili in base alle condizioni tutte della presente polizza. Per "supporti di dati" si intende il materiale intercambiabile da parte dell' Assicurato, per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina nonchè materiale fisso ad uso memoria di massa. Per "dati" si intendono le informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili, memorizzati dall' Assicurato con esclusione quindi dei dati su supporti fissi per destinazione, i dati su memorie operative delle unità centrali nonchè qualsiasi altro dato non modificabile dall' Assicurato.

In caso di danno la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti distrutti, danneggiati o sottratti nonchè per la ricostruzione dei dati contenuti nei supporti stessi sia fissi che intercambiabili.

Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore e a cestinatura per svista.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall' articolo delle C.G.A.

### **MAGGIORI COSTI**

In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, che provochi l'interruzione parziale o totale di funzionamento delle cose assicurate con la partita 1) , la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato rispetto a quelli normali, necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall' apparecchio o dell'impianto danneggiato o distrutto.

Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:

- uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
- applicazione di metodi di lavoro alternativi (quali a titolo esemplificativo e non limitativo protocollazione manuale della corrispondenza, gestione manuale di stipendi e contabilità, gestione manuale dell'archivio sanzioni amministrative e simili attività gestite elettronicamente etc.);
- prestazioni di servizi da terzi.

La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a:

- limitazioni dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
- eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
- modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto o apparecchio danneggiato;

- deterioramento, distruzione o danneggiamenti di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e ciò, se non altrimenti convenuto, anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto o apparecchio assicurato.

Nei limiti dell'indennizzo giornaliero convenuto, l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale.

Il periodo di indennizzo per ogni singolo sinistro, inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio o impianto danneggiato, ma comunque non oltre la durata massima prevista in polizza.

## **EVENTI SOCIOPOLITICI**

La Società risponde dei danni, materiali e diretti, causati alle cose assicurate in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio anche organizzati, di occupazione degli stabilimenti ed edifici in genere.

## **SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO**

La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata, i residuati del sinistro.

## **APPARECCHIATURE AD USO MOBILE**

Gli impianti e gli apparecchi ad uso mobile e che possono trovarsi anche presso Terzi, sono assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro il territorio nazionale, a condizione che, pur natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.

Si intendono compresi gps e radar montati su natanti.

## **IMPIANTI ED APPARECCHI INSTALLATI SU AUTOVEICOLI**

Gli impianti ed apparecchi collocati sugli autoveicoli di proprietà dell' Assicurato, sono assicurati anche durante la circolazione entro i territori della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato del Vaticano, purchè installati in maniera fissa, salvo che la loro particolare natura ne consenta l'impiego in punti diversi dell'autoveicolo.

Non vengono indennizzati i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.

La garanzia è prestata con un limite massimo di risarcimento pari a € 10.330,00 per evento.

## **PROGRAMMI IN LICENZA D'USO**

Premesso che per programmi in licenza d'uso si intendono sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzabili su supporti, in caso di danno materiale e diretto ai predetti supporti causato da un evento accidentale non espressamente escluso dall'art. 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società



indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi di licenza d'uso distrutti, danneggiati o sottratti.

Se la duplicazione o il riacquisto non è necessario o non avviene entro un anno dal sinistro, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

Per valore assicurabile si intende il costo di riacquisto a nuovo dei programmi in licenza d'uso, ossia il loro prezzo di listino (sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo) che deve essere indicato nell'intercalare di polizza con apposita partita.

Se il valore assicurabile eccede al momento del sinistro la somma assicurata, la Società risponde del danno in proporzione, come disposto dall'art. 17 delle C.G.A.

## **PARIFICAZIONE DANNI**

Sono parificati ai danni garantiti con la presente polizza anche i guasti provocati dalle Autorità, dall'Assicurato o da Terzi allo scopo di arrestare, evitare o diminuire l'evento dannoso.

## **CONDUTTORI ESTERNI**

La garanzia è estesa ai conduttori esterni collegati con gli enti assicurati e alle spese di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili che l'Assicurato deve sostenere in caso di danno agli impianti assicurati.

## **TUBI E VALVOLE ELETTRONICHE**

Si precisa che la garanzia è operante anche per tubi e valvole elettroniche.

## **LAVORO STRAORDINARIO**

La Società risponde delle spese supplementari per lavoro straordinario sostenute dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

## **TERREMOTO**

La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Agli effetti della presente garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

## **COSE IN DEPOSITO, GIACENZA, IMMAGAZZINAMENTO**

Si precisa che la garanzia viene estesa alle cose in deposito, giacenza, immagazzinamento, per la somma indicata in polizza con apposita partita.

## **DANNI DA FURTO**

Relativamente ai danni da furto, l'indennizzo avverrà previa detrazione per singolo sinistro di un ammontare pari al 25% dell'importo liquidabile a termini di Polizza, se:

a) ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili, e praticabili, per via

ordinaria, senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, non sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antifondamento, metalli o lega metallica, chiusi con serrature o lucchetti di sicurezza o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall' interno, oppure non sia protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli, ovvero di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq

b) I mezzi di chiusura sopraindicati non esistano o non risultano applicati.

### **DANNI PRECEDENTI (esonero)**

La mancata dichiarazione di danni che avessero colpito le cose oggetto dell' assicurazione nell' ultimo decennio precedente la stipulazione della polizza non può essere invocato dalla Società come motivo di non indennizzabilità di un eventuale sinistro salvo il caso di manifestata mala fede.

### **DEROGA ALLE DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO**

Le dichiarazioni dell'Assicurato a stampa di polizza si intendono nulle e prive di effetto.

### **COLPA GRAVE DELL'ASSICURATO E DEL CONTRAENTE**

La Società risponde dei danni derivanti agli enti assicurati determinati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato.

### **RIVALSA**

La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del CC.C. verso i terzi responsabili dell'evento dannoso, intendendosi per terzi anche le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, a condizione che l'Assicurato o le Autorità competenti non abbiano loro stessi esercitato l'azione di rivalsa contro il responsabile medesimo.

La Società eserciterà il diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del C.C. verso il personale in rapporto di dipendenza o di servizio con il Contraente e gli amministratori dello stesso in caso di fatti o atti commessi con dolo o colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato.

### **ANTICIPO INDENNIZZI**

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull' indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 50.000,00.

L' obbligazione della Società verrà in essere dopo 60 giorni della data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell' anticipo.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell' acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore a nuovo che le cose avevano al momento del sinistro, l' Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli che verrà determinato in relazione allo stato dei valori al momento della richiesta.

## **VARIAZIONE DELLA SOMMA ASSICURATA - NUOVE ACQUISIZIONI**

Si precisa che eventuali nuove acquisizioni e/o variazioni sono automaticamente comprese fino ad un massimo del 20% della somma assicurata.

Pertanto, in caso di sinistro, a parziale modifica dell'art. 17 delle C.G.A. "Valore assicurabile - Assicurazione parziale", si darà luogo all'applicazione della regola proporzionale solo in relazione all'eventuale eccedenza della somma assicurata rispetto al su indicato 20%.

L'Assicurato si impegna conseguentemente a comunicare alla Società, entro 120 giorni dal termine di ogni anno assicurativo, l'importo effettivamente assicurato ed a pagare l'eventuale maggior premio risultante dall'aumento della somma assicurata per l'anno successivo o per contro ad ottenere il rimborso per la riduzione della somma assicurata.

Inoltre, a titolo di regolazione per l'annualità trascorsa, si impegna a pagare il 50% del premio ottenuto applicando il tasso annuo all'aumento della somma assicurata o a disporre del rimborso del 50% del premio in caso di riduzione della somma assicurata.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 90 giorni dalla presentazione all'Assicurato della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta.

In caso di ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardato pagamento del premio di conguaglio, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

## **MODIFICA ENTI ASSICURATI**

Gli enti assicurati possono essere modificati e sostituiti con altri simili, senza preavviso dell'Assicurato e la garanzia sarà ugualmente operante per i nuovi enti a condizione che il valore complessivamente assicurato alle anzidette partite non superi quello risultante dalla polizza base o eventuali successivi aggiornamenti.

L'Assicurato è comunque tenuto a notificare le eventuali modifiche o sostituzioni ad ogni scadenza annuale del contratto.

## **COMUNICAZIONI DELL'ASSICURATO**

Si prende atto che le eventuali comunicazioni del Contraente e dell'Assicurato possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telex, telegramma, telefax o altro mezzo idoneo atto a comprovarne la data ed il contenuto.

## **OBBLIGHI DELLA SOCIETA' NELLA GESTIONE DEI SINISTRI**

La Società dall'accensione del contratto, con cadenza annuale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo riservato)
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri respinti (mettendo a disposizione le motivazioni scritte).

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro, data della eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al

Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

## CLAUSOLA DI DELEGA IN PRESENZA DI BROKER

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Ditta Marsh S.p.A. e gli assicuratori hanno convenuto di affidare la delega alla (Compagnia)....., di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del contraente dalla Ditta Marsh S.p.A. la quale tratterà con la Compagnia delegataria informandone le Compagnie assicuratrici.

Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Compagnia delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l' incasso dei premi di polizza la cui regolazione verrà effettuata dal contraente per il tramite della Ditta Marsh S.p.A. direttamente nei confronti di ogni Compagnia assicuratrice.

Ognuna delle Compagnie sottoscrittici concorrerà al pagamento dei risarcimenti liquidati in proporzione alla quota rispettivamente assunta e sarà responsabile soltanto per essa, non implicando il rapporto di coassicurazione alcuna responsabilità solidale.

## CLAUSOLA BROKER

Il Contraente/Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio Marsh S.p.A., in qualità di Broker, ai sensi della Legge 28 novembre 1984 n. 792 e del D. Lgs. 209/2005, nei limiti e con le modalità previste dalla determinazione n \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato tramite il Broker si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Gli Assicuratori inoltre riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato, e riconoscono che tale pagamento è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

## CLAUSOLA BROKER in presenza di LLOYD'S CORRESPONDENT ( **clausola alternativa** )

Con la sottoscrizione della presente polizza l'Assicurato/Contraente conferisce mandato alla società di brokeraggio Marsh S.p.A., (di seguito denominata Broker) di rappresentarlo ai fini della presente polizza:

Pertanto:

- e) Ogni comunicazione effettuata al Broker dal Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata al Contraente/Assicurato;
- f) Ogni comunicazione effettuata dal Broker del Contraente Assicurato al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata dal Contraente/Assicurato stesso.

I Sottoscrittori conferiscono mandato alla Società.....(di seguito nominata Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's) di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente polizza.

Pertanto :

- e) Ogni comunicazione effettuata al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata ai Sottoscrittori
- f) Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata dai Sottoscrittori

## VALIDITA' ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

## SCHEDA OFFERTA

### PROGETTO ASSICURATIVO COPERTURA ELETTRONICA

	<b>SVILUPPO E CONTEGGIO DEL PREMIO</b>	
Partita 1)	Tasso.....(in lettere.....)	Premio €.....
Partita 2)	Tasso.....(in lettere.....)	Premio €.....
Partita 3)	Tasso.....(in lettere.....)	Premio €.....
Partita 4)	Tasso.....(in lettere.....)	Premio €.....
Partita 5)	Tasso.....(in lettere.....)	Premio €.....
Partita 6)	Tasso.....(in lettere.....)	Premio €.....
	<b>TOTALE PREMIO LORDO</b>	€ ..... ..... (in lettere.....)
	<b>TOTALE PREMIO IMPONIBILE</b>	€ ..... .....
	<b>TASSE</b>	€ ..... .....

**Riparto di coassicurazione**

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

LA SOCIETA'

\_\_\_\_\_  
(Timbro e firma)

# **POLIZZA INCENDIO**

**Decorrenza: ore 00 del 01/01/2010 (o ore 24 del 31/12/2009)**

**Scadenza: ore 00 del 01/01/2015(o ore 24 del 31/12/2014)**

La presente polizza ha per oggetto l'assicurazione contro i danni materiali e diretti arrecati da incendio ed altri eventi come risulta dalle Condizioni Generali di Assicurazione e/o Garanzie Complementari e/o Garanzie Eventi Speciali come in appresso specificate.

Ciò premesso si assicura:

- 1) Patrimonio Immobiliare € 78.000.000,00
- 2) Patrimonio Mobiliare € 5.211.700,00 ( di cui € 3.586.700,00 per mobili ed attrezzature d'ufficio)
- 3) Rischio locativo € 56.000,00
- 4) Indennità aggiuntiva 10% su partite 1-2-
- 4a) Indennità aggiuntiva 10% su partita 3
- 5) Ricorso terzi € 2.500.000,00 per sinistro
- 6) Statua bronzea\* € 10.000,00

**Si precisa che nella partita patrimonio mobiliare devono intendersi compresi anche gli attracchi per la nautica da diporto e dei lampioni fotovoltaici.**

**Si evidenzia che i valori assicurati sopra indicati potranno essere oggetto di aggiornamento sulla base di eventuali variazioni che si potranno verificare in corso d'anno; a tale proposito si evidenzia che i valori aggiornati potranno essere precisati o in sede di ordine fermo o se disponibili solo successivamente alla decorrenza del contratto ed entro i primi mesi della stessa, in occasione dell'emissione dell'appendice di aggiornamento quietanza, che in tal caso dovrà essere emesso anche per il primo anno di vigenza del contratto.**

\*Relativamente alla partita 6, si precisa che la statua è all'aperto, in particolare risulta ubicata al centro di una rotatoria a Rosolina Mare.

**LIMITE DI INDENNIZZO (OVE NON PRECISATO IL "LIMITE PER ANNO", IL LIMITE INDICATO DEVE INTENDERSI PER SINISTRO)**

Cose di dipendenti e di Terzi	€ 250.000,00
Cose assicurate a condizioni speciali	€ 2.600,00 per sinistro € 250.000,00 per anno
Fenomeno elettrico	€ 52.000,00 per sinistro € 103.000,00 per anno
Ricorso Terzi	€ 2.500.000,00
Onorari periti	€ 50.000,00 per sinistro € 100.000,00 per anno
Danni alle lastre	€ 52.000,00 per sinistro
Ricerca e riparazione del guasto	€ 15.400 per sinistro € 51.500 per anno
Rigurgiti acque di scarico	€ 26.000,00 per sinistro € 51.500,00 per anno
Ricostruzione archivi	€ 26.000,00 per sinistro € 51.500,00 per anno
Dispersione liquidi	€ 26.000,00 per sinistro



## **SCOPERTI E FRANCHIGIE**

Urto veicoli	€ 150,00
Fumo	€ 250,00
Fenomeno elettrico	€ 500,00
Acqua condotta	€ 500,00
Ricerca guasti	€ 500,00
Colaggio attrezzature antincendio	€ 500,00
Dispersione liquidi	€ 500,00
Colaggi e fuoriuscita fluidi	€ 500,00
Rigurgiti acque di scarico	€ 500,00

## **DEFINIZIONI**

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato.

### **Relative all' assicurazione in generale**

- per ASSICURAZIONE :            il contratto di assicurazione;
- per POLIZZA :                    il documento che prova l' assicurazione;
- per CONTRAENTE :            il soggetto che stipula l' assicurazione;
- per ASSICURATO :            il soggetto il cui interesse è protetto dall' assicurazione;
- per SOCIETA' :                 l' impresa assicuratrice;
- per PREMIO :                  la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- per RISCHIO :                 la probabilità che si verifichi il sinistro e l' entità dei danni che possono derivarne;
- per SINISTRO :                il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
- per INDENNIZZO :            la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

## **SPECIFICHE PER L' ASSICURAZIONE INCENDIO**

### **Art. 1 - Incendio**

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

### **Art. 2 - Esplosione**

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

### **Art. 3 - Scoppio**

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d' ariete" non sono considerati scoppio.

### **Art. 4 - Fabbricato**

L' intera costruzione edile variamente elevata compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, di segnalazione, di comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, pannelli fotovoltaici, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, escluso solo quanto compreso nelle definizioni di macchinario, attrezzature, arredamento.

### **Art. 5 - Macchinario / attrezzature**

Macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A., impianti/attrezzature non indicati sotto la denominazione fabbricato, serbatoi metallici e tubazioni.

### **Art. 6 - Arredamento**

Mobili e arredamento, cancelleria, stampati, macchine per ufficio, indumenti.

### **Art. 7 - Merci**

Materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell' industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali ed esclusi esplodenti, infiammabili e merci speciali.

### **Art. 8 - Esplosivi**

Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

- a) a contatto con l' aria o con l' acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione;
- b) per azione meccanica o termica esplodono;

e comunque gli esplosivi considerati dall' art. 83 del R. D. nr. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

### **Art. 9 - Infiammabili**

Sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 gradi centesimali) non classificabili "esplosivi" che rispondono alle seguenti caratteristiche:

#### Tipo A

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 21 gradi C;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l' acqua o l' aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l' aria, spontaneamente si infiammano.

#### Tipo B

- liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore ai 21 gradi C e inferiore a 55 gradi C.

#### Tipo C

- liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 55 gradi C e inferiore a 100 gradi C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977, allegato V.

Si conviene la seguente equivalenza: 10 Kg. di infiammabili di tipo A equivalgono a 100 Kg. di infiammabili di tipo B o a 400 Kg. di infiammabili di tipo C.

### **Art. 10 - Merci Speciali**

Si denominano convenzionalmente "merci speciali" le seguenti :

D1 - polveri, trucioli o spugna di : alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio, celluloidi (grezza ed oggetti di), materie plastiche espanse o alveolari, imballaggi in materia plastica espansa o alveolare (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci), espansite e sughero grezzo;

D2 - se non in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone, schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa, cotone idrofilo, ovatte, cottoni sodi;

D3 - se in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone, cascami tessili, ritagli di tessuti, stracci, stracciati, sfilacciati, garnettati, filetti, esclusi quelli contenenti lana per almeno l' 80%, ovatte sintetiche, piume o piumino.

Si conviene la seguente equivalenza: 100 Kg. di merci speciali di categoria D1 equivalgono a 300 Kg. di merci speciali di categoria D2 a 500 Kg. di merci speciali di categoria D3.

### **Art. 11 - Incombustibilità**

Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 gradi C non danno luogo a manifestazione di fiamma nè a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell' Interno.

### **Art. 12 - Tetto - Copertura - Solai**

- Tetto : il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene);

- Copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti;

- Solai : il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

### **Art. 13 - Muro Pieno**

E' il muro senza aperture, elevato da terra a tetto, costruiti in calcestruzzo, laterizio, di spessore non inferiore a 13 cm. od in conglomerati incombustibili naturali od artificiali od in pietre, di spessore non inferiore a 20 cm. Sono ammessi : i pannelli in vetrocemento armato a doppia parete facenti corpo la muratura; le aperture minime per il passaggio degli alberi di trasmissione, delle condutture elettriche e dei condotti fluidi; le aperture, in numero non superiore ad una per piano purchè presidiate da serramenti interamente metallici e privi di luci.

### **Art. 14 - Contenitore antincendio**

Mobile a doppia parete in lamiera di acciaio intercapedine riempita con speciali isolanti, non deteriorabili col tempo.

Esso deve avere una struttura compatta, indeformabile; i perimetri dei battenti e le testate dei cassetti devono presentare un incastro rompi-fiamma; nel caso di classificatore ogni cassetto deve risultare separato dall' altro da un diaframma di separazione anch' esso in speciale materiale isolante per rendere ciascun cassetto una unità a sè stante. Tutte le chiusure devono essere del tipo a scatto automatico.

Ogni contenitore antincendio deve essere corredato di un certificato comprovante le prove di collaudo alle quali è stato sottoposto.

### **Art. 15 - Enti all' aperto**

Gli Assicuratori prendono atto che parte dei macchinari e delle merci possono essere all' aperto, per loro naturale destinazione.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### NORME CHE REGOLANO L' ASSICURAZIONE IN GENERALE

#### **Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell' Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all' indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Il Contraente o l' Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all' indennizzo nonché la stessa cessazione dell' assicurazione ai sensi dell' art. 1898 del C.C. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta alla riduzione immediata del premio e delle rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell' Assicurato, a parziale deroga dell'art. 1897 del C.C. rinunciando altresì al relativo diritto di recesso.

Tuttavia la mancata comunicazione da parte del Contraente e dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento nè riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni ed inesattezze siano avvenute in buona fede.

#### **Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L' assicurazione ha effetto dalle ore 00 del giorno indicato in polizza (ore 00 del 01/01/2010 o ore 24 del 31/12/2009) se il premio o la prima rata del premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Per il versamento della prima rata di premio è prevista una mora di 60 giorni.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del C.C.

#### **Art. 3 - Modifiche dell' assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell' assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **Art. 4 - Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell' indennizzo, le Parti possono recedere dall' Assicurazione, con preavviso di 180 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 180 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del contraente.

In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

#### **Art. 5 - Proroga dell' assicurazione e periodo di assicurazione**

Resta convenuto e pattuito che il presente contratto si intende stipulato per la durata di 5 anni senza clausola di tacito rinnovo alla scadenza finale, rinnovabile alla scadenza con espressa dichiarazione del contraente e previo accordo fra le parti, fermo comunque il rispetto delle disposizioni legislative in essere alla scadenza di polizza in materia di rinnovo dei contratti.

Le parti hanno comunque la facoltà di rescindere la polizza ad ogni scadenza annuale, sempre con preavviso di almeno 3 mesi.

È fatto comunque salvo l'obbligo della Società di continuare il servizio alle condizioni e modalità di aggiudicazione/rinnovo fino a quando il Contraente non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto. Tale obbligo non potrà protrarsi oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto originario o dei relativi rinnovi.

#### **Art. 6 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all' Assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **Art. 7 - Rinvio alle norme di legge**

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di Legge interne e comunitarie (art. 122 D.L. 175/95).

#### **Art. 8 - Foro competente**

Per la soluzione di ogni controversia dipendente da questo contratto, le Parti eleggono come foro competente quello del luogo dove ha sede il Contraente.

## NORME CHE REGOLANO L' ASSICURAZIONE INCENDIO

### **Art. 9- Oggetto dell' assicurazione**

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da :

- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate.

La Società indennizza altresì:

- i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica , termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi , purchè conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell' ambito di 20 m. da esse;

- i guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità, nonché quelli prodotti dall'Assicurato o da terzi, allo scopo di impedire o arrestare l' incendio;

- spese demolizione e sgombero e rimozione/ricollocaimento beni mobili: l'assicurazione si estende alle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro nonché quelle di rimozione e ricollocaimento degli oggetti assicurati, nel caso in cui la loro rimozione fosse indispensabile per eseguire le riparazioni dei locali occupati dall' assicurato, resesi necessarie a seguito di un sinistro indennizzabile a termini della presente polizza e comprese anche tutte le garanzie indicate come complementari, eventi speciali, catastrofali, ecc. ciò fino alla concorrenza del 10% del danno.

### **Art. 10 - Esclusioni**

Sono esclusi i danni :

- a) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell' atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- c) causati da eruzioni vulcaniche;
- d) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l' assicurazione;
- e) alle sole parti usurate, corrose o difettose, degli apparecchi e degli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio;
- f) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- g) danni indiretti di qualsiasi natura tranne quanto previsto espressamente incluso in garanzia nella presente polizza;
- h) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.



### **Art. 11 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza, non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell' interesse assicurato.

### **Art. 12 - Ispezione delle cose assicurate**

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente o l'Assicurato ha l' obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

### **Art. 13 - Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro il Contraente o l' Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla Legge ai sensi dell' art. 1914 C.C. ;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell' art. 1913 C.C.;
- c) fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all' Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all' indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Fermo quanto sopra e specialmente fermo l'obbligo da parte dell'Assicurato di conservare gli avanzi e le tracce del sinistro, è concesso all' Assicurato stesso di poter proseguire nella sua attività senza dover attendere le operazioni peritali e senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al suo diritto al risarcimento dei danni.

### **Art. 14 - Esagerazione dolosa del danno**

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all' indennizzo.

### **Art. 15 - Procedura per la valutazione del danno**

L' ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure a richiesta di una delle Parti:

- b) tra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

### **Art. 16 - Mandato dei Periti**

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanza, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all' art. 13;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui alla clausola "Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo";
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio e demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell' art. 15b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all' indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di Perizia.

I Periti sono dispensati dall' osservanza di ogni formalità giudiziaria.

### **Art. 17 - Assicurazione parziale**

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

### **Art. 18 - Assicurazioni presso diversi Assicuratori**

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni in corso con altre Società.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l' indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente, superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

### **Art. 19 - Limite massimo dell' indennizzo**

Salvo il caso previsto dall' art. 1914 del C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

### **Art. 20 - Pagamento dell' indennizzo**

Verificata l' operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell' indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l' Assicurato dimostri che non ricorre nel caso previsto dall' art. 10 lettera b).

L'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusura istruttoria, se aperta, purchè presenti fidejussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura di istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di decadenza della garanzia.

## **OGGETTO DELL' ASSICURAZIONE**

La presente polizza ha per oggetto i beni costituenti l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare, sia di proprietà, che in uso, locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito o a qualsiasi altro titolo presso l'assicurato, comunque dislocati e risultanti dai documenti degli uffici tecnici e patrimoniali della Contraente che si impegna ad esibirli a richiesta della Società.

Per i fabbricati s'intende:

- fabbricati o porzioni di essi, anche in corso di costruzione, e/o ristrutturazione, comunque costruiti, compresi eventuali alloggi prefabbricati.

Devono ritenersi altresì compresi i cunicoli, le gallerie di comunicazione sotterranea fra i vari corpi del fabbricato, i locali interrati e di sostegno, le ciminiere, i serbatoi non metallici anche pensili, le tettoie, le recinzioni, le opere assimilabili, per le loro caratteristiche, a costruzioni civili.

Per patrimonio mobiliare s'intende: macchinario, attrezzature, arredamento, con l'esclusione soltanto di :

- quanto definito alla voce Fabbricati.

Per merci s'intende: merci infiammabili, merci speciali e tutto quanto non compreso alle definizioni di Fabbricati, Macchinari, Attrezzature e Arredamento.

La Società dà e prende atto che possono esistere infiammabili e/o merci speciali nelle quantità necessarie all'attività svolta.

Si precisa che relativamente al tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico e agli effetti delle garanzie incendio, fulmine, esplosione e scoppio, si intendono comprese in garanzia le cose assicurate sottotetto, ma che in occasione delle operazioni suddette sono poste all'aperto e su automezzi trovantisi in prossimità dei fabbricati descritti in contratto.

Si precisa che nella partita Patrimonio Mobiliare non sono comunque compresi i seguenti rischi:

- tutto quanto assicurato con polizza elettronica.

### **PRECISAZIONI**

- a) Viene stabilito che, ad eccezione di quanto escluso alla voce Patrimonio Mobiliare, di quanto diversamente assicurato nonchè, salvo espressa indicazione contraria, dei beni in leasing, in caso di sinistro, tutto quanto si trova nell'ambito dei complessi, deve intendersi assicurato, compresi quindi gli enti di proprietà dei dipendenti.

Viene convenuto che, qualora in caso di sinistro, una determinata cosa od un determinato oggetto non trovassero precisa collocazione in una delle partite della presente polizza, o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita Patrimonio Mobiliare.

b) Resta convenuto che si intendono comprese in polizza e quindi in garanzia, anche senza espressa dichiarazione e senza attribuzione di valore e senza applicazione della regola proporzionale:

- 1) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;
- 2) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri;
- 3) fili per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
- 4) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, dischi incisi, clichès, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
- 5) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, teche e suppellettili, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo.

Relativamente alle cose di cui ai precedenti punti 3), 4) la Società risarcisce il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico. L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.

Viene stabilito che quanto definito ai punti 2 e 4 deve intendersi assicurato anche nell'ambito di ogni fiera e/o mostra all'aperto organizzata nel territorio provinciale.

Relativamente alle cose di cui al precedente punto 2 la Società risponde, nel rispetto di quanto stabilito come limite di indennizzo, del costo del materiale e delle operazioni manuali e meccanografiche per il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati. Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dal sinistro (lasso di tempo da considerarsi anche non continuativo in caso di eventuali interruzioni avutesi durante il rifacimento degli enti distrutti e danneggiati).

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati ad oggetti d' arte, collezioni e raccolte con l'avviso che:

- per ogni singolo oggetto non verrà risarcita somma superiore ad € 10.330,00;
- perdita di un oggetto formante la raccolta o la collezione non corrisponde alla perdita dell'intera raccolta o collezione.

## **GARANZIE COMPLEMENTARI**

### **INCENDIO DA TERREMOTO**

La Società risponde dei danni materiali diretti causati alle cose assicurate da Incendio per effetto da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovute a cause endogene.

### **FENOMENO ELETTRICO**

Gli Assicuratori rispondono dei danni materiali e diretti da fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici (esclusi calcolatori e/o elaboratori elettronici) apparecchi e circuiti compresi per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

Gli Assicuratori non rispondono dei danni:

- a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
- b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonchè i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- c) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonchè quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.

### **ESPLOSIONI E SCOPPI ESTERNI (esclusi ordigni esplosivi)**

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da esplosioni o scoppi verificatisi all' esterno dei locali assicurati per cause indipendenti dall' attività dichiarata in polizza.

### **INDENNITA' AGGIUNTIVA A PERCENTUALE**

In caso di sinistro, l' indennizzo -calcolato per ciascuna partita presa separatamente - sarà maggiorato di un 10%, a titolo di risarcimento per interruzione o intralcio dell'attività con il massimo del 10% del capitale ass.to relativo alle partite 1 / 2 / 3 .

### **RICORSO TERZI (VALIDO PER PIU' LOCALITA')**

La Società si obbliga a tenere indenne l' Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell' Assicurato.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo dei beni nonchè di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L' assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l' Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo salvo i veicoli dei dipendenti dell' Assicurato e dei mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell' ambito delle anzidette operazioni, nonchè le cose sugli stessi mezzi trasportate;

- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell' acqua , dell' aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell' Assicurato nonchè ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;

- quando l' assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente.

L' Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell' Assicurato.

L' Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del C.C.

Tale garanzia vale anche per i danni causati da materiale non assicurato con la presente polizza, ed inserito nel contratto elettronica.

## **FERMENTAZIONE**

La Società risponde dei danni prodotti da fermentazione (trasformazione chimica della materia organica) alle cose assicurate.

## **RISCHIO LOCATIVO**

La Società , nei casi di responsabilità dell' Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le Condizioni Generali di Assicurazione e le norme di liquidazione da esse previste dei danni diretti e materiali cagionati da incendio od altro evento garantito dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dell' Assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dell' Assicurato, ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all' art. 17 delle Condizioni Generali di Assicurazione qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza.

Tale garanzia vale anche per i danni causati da materiale non assicurato con la presente polizza, ed inserito nel contratto elettronica.

## **AUTOCOMBUSTIONE**

La Società risponde dei danni prodotti da autocombustione (combustione spontanea senza fiamma) alle cose assicurate alle partite specificate in polizza.

## **IMPLOSIONE**

Per eccesso di pressione esterna rispetto a quella interna, verificatasi in relazione alle attività dichiarate in polizza.

## **ONORARI DEI PERITI**

La Compagnia rimborserà in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e/o onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonchè la quota parte di spese e onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

### **ONORARI ARCHITETTI - INGEGNERI - CONSULENTI**

Viene convenuto che gli importi assicurati alle partite fabbricati, macchinari ed impianti includono gli onorari degli architetti, ingegneri, consulenti, per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno causato da ogni rischio così assicurato su tali fabbricati, macchinari, impianti, giusta la tabella dei loro rispettivi ordini professionali, ma non le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.

### **DANNI ALLE LASTRE**

La Società risponde dei danni alle lastre di vetro, cristallo e specchi provocati da fatto accidentale dell'Assicurato e/o Terzi oltre a quelli conseguenti ad eventi garantiti con la presente polizza.



## **EVENTI SPECIALI**

### **ONDA SONORA**

La Società risarcisce i danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati determinati da superamento del muro del suono da parte di aeromobili.

### **CORPI CELESTI E SATELLITI**

La Società risarcisce i danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da caduta di meteoriti ed altri corpi celesti nonché da satelliti ed ogni altra cosa in orbita o rotante attorno alla terra.

### **URTO VEICOLI**

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da urto veicoli, in transito sulla pubblica via o all'interno dello stabilimento purchè non appartenenti all' Assicurato nè a persona al suo servizio.

Si intendono compresi anche i danni provocati agli impianti semaforici e alle centraline operative, con facoltà di rivalsa sul terzo responsabile. Si intendono inoltre compresi anche i danni agli impianti in genere quali ad esempio apparecchi di illuminazione, posti anche nella pubblica via, attrezzature sportive ecc..

### **FUMO**

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purchè detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ed appropriati camini.

### **EVENTI SOCIOPOLITICI**

La Società risponde:

1. dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di terrorismo o di sabotaggio anche organizzato, atti vandalici e dolosi;
2. dagli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo degli ordigni esplosivi - da persone dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazioni, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

La Società non risponde dei danni :

- a) di inondazione o frana;
- b) di furto , rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- c) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;

- d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
- e) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- f) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione, degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata .

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operante anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protrasse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non risponderrebbe dei danni di cui al punto 2 anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

## **EVENTI ATMOSFERICI**

La Società risponde dei danni:

1. materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufere, tempesta, grandine, tromba d'aria, vento e cose da esso trascinate (inclusi i danni da urto di cose asportate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la presente garanzia);
2. di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, purchè direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

La Società non risponde dei danni:

a) causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d' acqua naturali od artificiali;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rotture o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, neve;
- cedimento o franamento del terreno;

ancorchè verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, nonchè dei danni di bagnamento diversi da quelli di cui al punto 2.

b) subiti da :

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all' aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non al sinistro), baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre di cemento-amianto e manufatti in materia plastica per effetto di grandine.

Per impianti ed Enti all'aperto la garanzia viene prestata con una franchigia di € 300,00 e con un massimo risarcimento, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di validità della copertura di € 52.000,00.

## **SMOTTAMENTI FRANAMENTI CEDIMENTI DEL TERRENO E CADUTA MASSI**

La Società risponde dei danni subiti dagli Enti assicurati alle partite tutte in conseguenza di :

- smottamenti, franamenti, valanghe, slavine, cedimenti del terreno e caduta massi, comunque occasionati, purchè tali eventi non siano stati determinati da terremoto.

### **ACQUA CONDOTTA ANCHE PIOVANA**

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua e liquidi condotti in genere, compresa acqua piovana a seguito di rottura, guasto e traboccamento di impianti idrici, igienici, tecnici, termici, pluviali esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi compreso traboccamento dei pluviali stessi.

La Società non risponde :

- a) dei danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la riparazione.

### **RICERCA GUASTI**

La Società , in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura degli impianti idrici, igienici, termici, pluviali o tecnici posti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi, indennizza anche le spese per la ricerca del guasto, per riparare o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi collocati nei muri, nei pavimenti, nei piazzali nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione e il ripristino di parti del fabbricato.

### **ACQUA PIOVANA**

La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana.

Sono tuttavia esclusi dall' assicurazione:

- a) i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazione di acqua dal terreno e dal tetto, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonchè da acqua penetrata attraverso le finestre e lucernai lasciati aperti;
- b) i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi di acqua, dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivanti da acqua piovana;
- c) i danni indiretti, consequenziali o di inattività di qualsiasi genere e specie.

### **RIGURGITI ACQUE DI SCARICO**

L'assicurazione è estesa al risarcimento dei danni diretti e materiali alle cose assicurate arrecati dal rigurgito delle acque di scarico (compreso il rigurgito di acqua piovana) e delle fogne verificatosi all' interno del fabbricato.

Restano in ogni caso esclusi dal risarcimento:

- i danni derivanti da gelo;

- i danni derivanti da errori di manovra o da mancata attivazione di congegni di chiusura, da mancata o cattiva manutenzione degli impianti idraulici o dei fabbricati in cui sono installati;

- i danni arrecati da umidità o stillicidio;

- i danni verificatisi anche se solo indirettamente, in connessione con inondazioni o mareggiate;
- le spese per l'individuazione e l'accesso alla rottura che ha occasionato il sinistro e per tutte le correlative riparazioni.

## **INONDAZIONI, ALLUVIONI E ALLAGAMENTI**

La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli derivanti da incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento, bagnamento e danni d'acqua in genere, compresi fango e corpi trasportati dall' acqua anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell' inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;
- c) a enti mobili all' aperto;
- d) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. sul pavimento.

## **GRANDINE (GARANZIA INTEGRATIVA)**

Fermo quanto disposto nell' estensione di garanzia relativa agli "eventi atmosferici" e ad integrazione della stessa;

La Società risponde dei danni causati dalla grandine ai:

- serramenti, vetrate e lucernai in genere
- lastre in cemento-amianto e manufatti in materia plastica

anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

## **SOVRACCARICO NEVE**

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve sui tetti compresi quelli che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuti purchè avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto, pareti, lucernari e serramenti in genere direttamente provocato dal peso della neve.

La Società non risarcisce i danni causati:

- da valanghe e slavine;
- da gelo, ancorchè conseguente a evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
- ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluenza ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonchè all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle parti in seguito al sovraccarico di neve.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza richiamata in premessa.

## **GELO**

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza diretta di gelo che provochi danni ai fabbricati oppure la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati purchè l'attività svolta dagli impianti danneggiati dal gelo non siano state sospese per più di 24 ore antecedenti il sinistro.

## **COLAGGIO ATTREZZATURE ANTINCENDIO**

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di:

- acqua o altre sostanze provenienti da qualsiasi attrezzatura antincendio;
- crollo, cedimento o caduta di serbatoi, loro elementi o altre parti dell'attrezzatura antincendio.

La Società non risponde:

- dei danni occorsi in occasione di: lavori di installazione, lavori di riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive dei locali protetti che coinvolgono in tutto o in parte l'attrezzatura antincendio;
- dei danni derivanti da gelo.

## **ACCIDENTALE COLAGGIO O FUORIUSCITA DEI FLUIDI**

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate a causa di accidentale colaggio e fuoriuscita dei fluidi.

## **TERREMOTO**

La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli da incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Agli effetti della presente garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

## **DISPERSIONE LIQUIDI**

La Società risponde dei danni da dispersione di liquidi causata unicamente dalla rottura dei contenitori.

La Società non risponde:

- a) dei danni di stillicidio dovuti ad imperfetta tenuta strutturale dei contenitori, a corrosione od usura;
- b) dei danni da dispersione da contenitori di capacità inferiore a lt. 300;
- c) dei danni causati ad altri enti dalla dispersione del liquido;
- d) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

## **CONDIZIONI PARTICOLARI**

### **DANNI PRECEDENTI (esonero)**

La mancata dichiarazione di danni che avessero colpito le cose oggetto dell'assicurazione nell'ultimo decennio precedente la stipulazione della polizza non può essere invocato dalla Società come motivo di non indennizzabilità di un eventuale sinistro salvo il caso di manifestata mala fede.

### **DOLO E COLPA GRAVE DEI DIPENDENTI E DELLE PERSONE DELLE QUALI L'ASSICURATO DEBBA RISPONDERE**

La Società risponde dei danni derivanti agli enti assicurati determinati da dolo e colpa grave dei dipendenti e delle persone delle quali l'Assicurato debba rispondere.

### **COLPA GRAVE DELL' ASSICURATO**

La Società risponde dei danni derivanti agli enti assicurati determinati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato.

### **DEROGA ALLA PROPORZIONALE (se non operante la clausola "Assicurazione con dichiarazione di valore)**

Relativamente alle partite tutte, a parziale deroga dalle C.G.A., si conviene tra le parti che, in caso di sinistro, non si farà luogo all' applicazione della proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 10%.

Qualora tale limite del 10% dovesse risultare oltrepassato, il disposto dalle C.G.A. rimarrà operativo per l' eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, il risarcimento non potrà superare la somma assicurata medesima.

### **RIVALSA**

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall' art. 1916 del C.C. verso i terzi responsabili dell'evento dannoso, intendendosi per terzi anche le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, a condizione che l' Assicurato o le Autorità Competenti non abbiano loro stessi esercitato l'azione di rivalsa contro il responsabile medesimo.

La Società esercita il diritto di surroga derivante dall'art. 1916 C.C. verso il personale in rapporto di dipendenza o di servizio con il Contraente e gli Amministratori dello stesso in caso di fatti o atti commessi con dolo o colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato.

### **ANTICIPO INDENNIZZI**

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell' importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l' indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 103.300,00.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell' anticipo.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

### **INDENNIZZO SEPARATO PER CIASCUNA PARTITA**

Si conviene fra le parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta della Ditta Assicurata, sarà applicato tutto quanto previsto dalle C.G.A. (pagamento dell'indennizzo) a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti del suddetto articolo per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per sinistro.

### **ASSICURAZIONE DEL COSTO DI RICOSTRUZIONE O DI RIMPIAZZO**

Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l'indennizzo verrà calcolato in base al costo di "ricostruzione e rimpiazzo a nuovo" delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:

a) in caso di distruzione:

- per i fabbricati, escluso il rischio locativo per il quale deve essere considerato il valore allo stato d'uso, il costo di ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area);
- per la rete fognaria, l'acquedotto e la rete di illuminazione pubblica oltre che il costo di ricostruzione a nuovo s'intendono comprese anche le spese sostenute per scavi, sterri e reinterri;
- per i beni mobili il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
- per le opere d'arte l'indennizzo verrà effettuato in base al valore di mercato al momento del sinistro, con i limiti di indennizzo specificati in polizza.

b) In caso di danno parziale:

- il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati.

Le parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

1. in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:

- a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
- b) il supplemento che, aggiunto all' indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo".

2. Il pagamento del supplemento di indennità sarà effettuato in base allo stato di avanzamento dei lavori; verrà cioè eseguito entro 30 giorni da quando sia stata emessa regolare fattura comprovante l'avvenuta ricostruzione o rimpiazzo, anche parziale, anche su area diversa da quella nella quale si trovano le cose colpite purchè da ciò non derivi aggravio per la Società, degli enti distrutti o danneggiati, fermi restando gli importi globali concordati in sede di perizia.
3. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalla stima di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell'articolo 17.

### **CONTIGUITA' E VICINANZE PERICOLOSE (esonero)**

L'Assicurato è sollevato dall' obbligo di dichiarare se in contiguità o a distanza minore di mt. 20 dai fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate, esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

### **PRESENZA DI AUTOVEICOLI**

Nei fabbricati assicurati possono venire ricoverati autoveicoli di proprietà dell'Ente Assicurato e di terzi.

Pertanto i carburanti contenuti nei serbatoi dei suddetti autoveicoli devono intendersi ininfluenti ai fini della valutazione del rischio.

### **OPERAZIONI PERITALI**

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati .

### **MACCHINARI IN RIPARAZIONE**

La garanzia viene estesa, relativamente a quanto assicurato alla part. 2 Patrimonio Mobiliare ed a fronte degli eventi assicurati con la presente polizza, ai beni assicurati quando gli stessi sono temporaneamente rimossi dallo stabilimento oggetto della presente assicurazione, per riparazioni, pulizia, manutenzione, adattamento o per altri scopi similari.

Tale estensione:

- non si applica se tali beni sono già assicurati per gli stessi eventi ;
- non si applica nel caso di motoveicoli, autoveicoli o altri veicoli iscritti al P.R.A.

Resta convenuto che in nessun caso la Società risarcirà per singolo sinistro somma superiore a € 103.300,00.

### **DISLOCAZIONE MACCHINARI E MERCI**

Si prende atto che parte degli enti assicurati alla part. 2 possono trovarsi ed ivi intendersi assicurati fino ad un massimo del 20% della somma assicurata con detta partita, presso depositi di terzi, laboratori di terzi , fiere, mostre in Italia ed all' Estero.

Per ciascuna delle ubicazioni esterne la Società non sarà tenuta a corrispondere indennizzo maggiore di € 103.300,00.



## **COPERTURA AUTOMATICA NUOVI ENTI E REGOLAMENTO PREMIO (se non operante la clausola con dichiarazione di valore)**

Premesso che gli aumenti e/o diminuzioni conseguenti all' Assicurazione di cui alle partite 1 (patrimonio immobiliare) e 3 (rischio locativo) dovranno essere comunicati dall' Assicurato alla Società entro 120 giorni dalla fine di ogni annualità assicurativa e che le cose assicurate si intendono automaticamente comprese e/o escluse dal momento del preso e/o perso possesso delle cose stesse, alla scadenza annuale del contratto si procederà alla regolazione attiva e/o passiva del premio ed alla modifica del premio della rata successiva.

In caso di mancata involontaria segnalazione di inclusione "a nuovo" la Società sarà tenuta egualmente ad indennizzare l'eventuale sinistro cagionato o subito dall'ente non segnalato.

L'assicurato si impegna a corrispondere il premio relativo al nuovo ente garantito dal giorno in cui questo è passato in gestione all'Assicurato stesso o è diventato di sua proprietà.

Nel caso l'aumento delle somme assicurate di cui alla partite suddette dovesse essere ricondotto ad ampliamento, modifica o apporto di migliorie di beni già esistenti, fermo l'obbligo da parte dell'Assicurato di segnalare entro 120 giorni dalla fine dell'annualità assicurativa il nuovo valore del bene medesimo in conseguenza degli interventi in questione, la Società, limitatamente a tale casistica, provvederà al conteggio dell'importo di regolazione nella misura del 50% del premio ottenuto applicando il tasso annuo all'aumento della somma assicurata fermo l'aggiornamento del premio della rata successiva nei termini tutti di cui sopra.

Relativamente alla partita 2 (patrimonio mobiliare) eventuali variazioni si intendono automaticamente comprese e/o escluse.

Il Contraente si impegna conseguentemente a comunicare alla Società, entro 120 giorni dalla fine di ogni annualità assicurativa, l'effettivo valore consuntivo e la Società provvederà all'emissione di apposita appendice per l'aggiornamento della somma assicurata per l'anno successivo nonchè appendice di regolazione premio il cui importo corrisponderà al 50% del premio ottenuto applicando il tasso annuo all'aumento/diminuzione della somma assicurata.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 90 giorni dalla presentazione al Contraente della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta.

In caso di ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardato pagamento del premio di conguaglio, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

## **PERDITA DELLE PIGIONI O MANCATO GODIMENTO DEI LOCALI**

Se i locali assicurati sono colpiti da sinistro indennizzabile a termine della presente polizza, l'assicurazione è prestata per i locali effettivamente appigionati, fino alla concorrenza dell'ammontare della pigione di un anno e, per i locali occupati dall' Assicurato-Proprietario fino a concorrenza della pigione di un anno presumibilmente ad essi relativa; in ambo i casi la pigione annua massima computabile non potrà superare 1/15 del valore che, rispetto a quello assicurato per il fabbricato, compete alle singole unità immobiliari.

Nessuna indennità spetta all'Assicurato per ritardi nel ripristino dei locali danneggiati, dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo in locazione od occupazione dei locali ripristinati.

## COMUNICAZIONI DELL'ASSICURATO

Si prende atto che le eventuali comunicazioni del Contraente e dell'Assicurato possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telex, telegramma, telefax o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto.

## OBBLIGHI DELLA SOCIETA' NELLA GESTIONE DEI SINISTRI

La Società, alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati,
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva)
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato)

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro, data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico e/o cartaceo compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

## CLAUSOLA DI DELEGA IN PRESENZA DI BROKER

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Ditta Marsh S.p.A. e gli assicuratori hanno convenuto di affidare la delega alla (Compagnia)....., di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del contraente dalla Ditta Marsh S.p.A. la quale tratterà con la Compagnia delegataria informandone le Compagnie assicuratrici.

Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Compagnia delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza la cui regolazione verrà effettuata dal contraente per il tramite della Ditta Marsh S.p.A. direttamente nei confronti di ogni Compagnia assicuratrice.

Ognuna delle Compagnie sottoscrittici concorrerà al pagamento dei risarcimenti liquidati in proporzione alla quota rispettivamente assunta e sarà responsabile soltanto per essa, non implicando il rapporto di coassicurazione alcuna responsabilità solidale.

## CLAUSOLA BROKER

Il Contraente/Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio Marsh S.p.A., in qualità di Broker, ai sensi della Legge 28 novembre 1984 n. 792 e del D. Lgs. 209/2005, nei limiti e con le modalità previste dalla determinazione n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato tramite il Broker si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Gli Assicuratori inoltre riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato, e riconoscono che tale pagamento è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

**CLAUSOLA BROKER in presenza di LLOYD'S CORRESPONDENT ( **clausola alternativa** )**

Con la sottoscrizione della presente polizza l'Assicurato/Contraente conferisce mandato alla società di brokeraggio Marsh S.p.A., (di seguito denominata Broker) di rappresentarlo ai fini della presente polizza:

Pertanto:

- g) Ogni comunicazione effettuata al Broker dal Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata al Contraente/Assicurato;
- h) Ogni comunicazione effettuata dal Broker del Contraente Assicurato al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata dal Contraente/Assicurato stesso.

I Sottoscrittori conferiscono mandato alla Società.....(di seguito nominata Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's) di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente polizza.

Pertanto :

- g) Ogni comunicazione effettuata al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata ai Sottoscrittori
- h) Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata dai Sottoscrittori

#### **VALIDITA' ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE**

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

## **1) ASSICURAZIONE CON DICHIARAZIONE DI VALORE (attualmente non operante)**

1. Il Contraente dichiara che le somme assicurate con la presente polizza alle **partite ..... indicate** nella medesima comprendono il valore della totalità dei Fabbricati, Macchinari ed impianti (anche all' aperto) costituenti le partite medesime e siti nell' ubicazione descritta; esse sono corrispondenti alla valutazione effettuata, con i criteri indicati alla clausola "Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo"., dallo Stimatore indicato in polizza alla data indicata in polizza (e successivi aggiornamenti) della quale viene data copia dal Contraente alla Società Delegataria, con vincolo di riservatezza.

Gli elaborati di stima iniziali e successivi, oltre all'elenco dettagliato degli enti, devono esporre chiaramente i valori globali da assicurare per ciascuna partita quale configurata in polizza.

2. Limitatamente alle partite sopra indicate - ed in quanto siano osservate le condizioni che seguono - non si farà luogo, qualunque sia il valore degli enti assicurati che risulterà al momento del sinistro, all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 17 delle C.G.A.

Per espressa dichiarazione delle Parti la suddetta valutazione non è considerata come "stima accettata" agli effetti dell'art. 1908, secondo comma, del Codice Civile e, in caso di sinistro, si procederà di conseguenza alla liquidazione del danno secondo le condizioni tutte di polizza con la sola deroga esplicitamente regolata dalla presente Convenzione per quanto riguarda il predetto art. 17 delle C.G.A.

3. Il Contraente è tenuto a consegnare alla Società Delegataria, al termine di ciascun periodo di assicurazione e, quindi entro 60 giorni dalla scadenza della polizza, un rapporto di aggiornamento o convalida della dichiarazione di valore, redatto dallo Stimatore indicato in polizza, non anteriore di 30 giorni dalla data di scadenza dei periodi stessi. Tali rapporti dovranno essere consegnati non oltre 30 giorni dalla data della loro effettuazione.

4. Relativamente alle variazioni comportanti modifica delle somme assicurate alle partite indicate in polizza che intervengano nel corso del periodo di assicurazione, si conviene tra le Parti di ritenere automaticamente assicurate le maggiori somme:

- a) risultanti da rivalutazioni degli enti preesistenti, oggetto dei rapporti di stima, dovute ad eventuali oscillazioni di mercato o modifiche dei corsi monetari;
- b) derivanti da introduzione di nuovi enti ascrivibili alle soprandicate partite; purchè tali maggiorazioni non superino complessivamente, partita per partita, il 30% delle somme indicate in polizza in base all' ultimo rapporto di aggiornamento o, in mancanza, a quello iniziale.

Qualora invece per una o più partite prese ciascuna separatamente le circostanze specificate ai punti a) e b) comportino nel loro insieme aumenti superiori al 30%, le partite medesime, in caso di sinistro, saranno assoggettate alla regola proporzionale (art. 17 delle C.G.A.) in ragione della parte - determinata in base alle stime peritali - eccedente la suddetta percentuale. Di conseguenza ai fini del limite massimo di indennizzo (art. 19 delle C.G.A.) quest'ultimo non potrà in alcun caso eccedere la somma indicata nella partita di polizza maggiorata del 30%.

Ai fini di quanto sopra non si terrà conto delle maggiori somme:

I - imputabili all' introduzione di enti che siano separatamente assicurati con apposito atto fino a quando, a seguito dell' aggiornamento dei rapporti di stima, verranno conglobati nei valori di polizza soggetti alla presente Convenzione.

II - relative ad enti nuovi non ascrivibili alle partite elencate al punto 1), l'entrata in garanzia dei quali verrà concordata tra le Parti non appena inclusi nelle stime.

5. Alla scadenza di ciascun periodo di assicurazione la Società Delegataria provvederà all'emissione di apposita appendice per l' aggiornamento dei valori in base al rapporto inoltrato a

cura del Contraente come previsto al punto 3), che dovrà comprendere tutti gli enti introdotti a nuovo.

Qualora, tuttavia, le risultanze delle stime comportassero, per una o più partite prese ciascuna separatamente, maggiorazioni superiori del 30% rispetto agli ultimi valori indicati in polizza o, comunque, venissero richieste variazioni di eventuali limiti o simili, l'assicurazione degli aumenti, per il successivo periodo di assicurazione, è condizionata a specifica pattuizione fra le Parti pure per quanto riguarda i tassi da applicare.

6. Con l'appendice di aggiornamento di cui al punto 5) si farà luogo anche alla regolazione del periodo di assicurazione trascorso, relativamente agli aumenti / diminuzioni di cui al punto 4) , lettere a) e b), circa i quali l'Assicurato / la Compagnia è tenuto / tenuta a corrispondere, partita per partita, il 50% del premio annuo ad essi pertinente.

7. La presente Convenzione ha durata pari a quella della polizza ma rescindibile da entrambi le Parti ad ogni scadenza mediante preavviso da darsi con lettera raccomandata almeno trenta giorni prima della scadenza medesima.

In caso di disdetta resteranno ovviamente inoperanti i reciproci impegni previsti dalla Convenzione stessa a decorrere dalla data di scadenza del periodo di assicurazione in corso, fermi gli obblighi di regolazione del premio.

8. La presente Convenzione rimane inoperante se il Contraente non avrà ottemperato all'obbligo di presentazione, nei termini convenuti al punto 3), del rapporto di aggiornamento e la Società Delegataria, in questo caso, emetterà l'appendice di regolazione del premio, con le modalità di cui al punto 6), in base ai capitali figuranti in polizza maggiorati, partita per partita, del 30%.

9. I premi dovuti a termini della presente Convenzione dovranno essere pagati entro 60 giorni da quello in cui la Società Delegataria ha presentato all'Assicurato il relativo conto di regolazione.

In caso di ritardato pagamento del premio di conguaglio, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

10. Oltre a quanto specificatamente convenuto circa la regola proporzionale, la presente assicurazione non comporta nessuna altra deroga alle Condizioni Generali di Assicurazione.

**SCHEMA OFFERTA**  
**PROGETTO ASSICURATIVO INCENDIO**

**SVILUPPO E CONTEGGIO DEL PREMIO:**

- 1) Patrimonio Immobiliare: € 78.000.000,00 x tasso.....‰ = € .....  
(in lettere.....)
- 2) Patrimonio Mobiliare: € 5.211.700,00 x tasso.....‰ = € .....  
(in lettere.....)
- 3) Rischio locativo: € 56.000,00 x tasso.....‰ = € .....  
(in lettere.....)
- 4) Indennità aggiuntiva 10% su part. 1-2:  
€ 8.321.170 x tasso..... ‰ = € .....  
(in lettere.....)
- 4a) Indennità aggiuntiva 10% su part. 3:  
€ 5.600,00 x tasso.....‰ = € .....  
(in lettere.....)
- 5) Ricorso Terzi : € 2.500.000,00 x tasso.....‰ = € .....  
(in lettere.....)
- 6) Statua bronzea: € 10.000,00 x tasso.....‰ = € .....  
(in lettere.....)

**Quotare a parte le garanzie catastrofali ( garanzie da riferirsi alle partite 1 – 2 – 4 – 6 ):**

- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| - inondazioni, alluvioni, allagamenti | Tasso .....‰<br>Premio €.....<br>(in lettere.....) |
| - sovraccarico neve                   | Tasso .....‰<br>Premio €.....<br>(in lettere.....) |
| - terremoto                           | Tasso .....‰<br>Premio €.....<br>(in lettere.....) |
| - grandine (integrativa)              | Tasso .....‰<br>Premio €.....<br>(in lettere.....) |

**TOTALE COMPLESSIVO:**

PREMIO ANNUO LORDO € .....	PREMIO ANNUO IMPONIBILE € .....	TASSE € .....
(in lettere..... .....)	(in lettere..... .....)	

**Riparto di coassicurazione**

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :

<b>Società</b>	<b>Agenzia</b>	<b>Percentuale di ritenzione</b>

LA SOCIETA'

---

(Timbro e firma)